



Alta Stagione

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE MULTIGARANZIA
PER L'IMPRESA TURISTICA.

Il presente Fascicolo Informativo contenente:
▪ Nota Informativa, comprensiva del glossario;
▪ Condizioni di assicurazione;
deve essere consegnato al contraente prima
della sottoscrizione del contratto.

PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE LEGGERE
ATTENTAMENTE LA NOTA INFORMATIVA.

 **ITALIANA**
ASSICURAZIONI

REALE GROUP

T O G E T H E R M O R E

ALTA STAGIONE

CONDIZIONI CONTRATTUALI

Modello MULTI53121 - Ed. 04/2016

DISCIPLINA DEL CONTRATTO

La Polizza è costituita e disciplinata dal presente Fascicolo Informativo modello MULTI53121/FI, contenente le Condizioni Contrattuali e la nota informativa comprensiva del glossario, e dalla scheda di polizza modello MULTI53120 riportante le somme assicurate.

Con la firma della scheda di polizza modello MULTI53120 il Contraente approva le Condizioni Contrattuali previste nel presente Fascicolo Informativo modello MULTI53121/FI.

GARANZIE

Nelle Condizioni Contrattuali sono riportate quelle relative alle Sezioni:

- Incendio
- Furto
- Elettronica
- Cristalli
- Responsabilità Civile

Diventano operanti le garanzie per le quali siano stati espressamente indicati i dovuti riferimenti e importi nelle rispettive caselle della scheda di polizza modello MULTI53120.



ITALIANA
ASSICURAZIONI

1	DEFINIZIONI	Pag.	4
2	NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE	Pag.	9
3	NORME CHE REGOLANO LA SEZIONE INCENDIO	Pag.	12
	▪ Oggetto dell'assicurazione	Pag.	12
	▪ Esclusioni	Pag.	13
	▪ Condizioni Facoltative	Pag.	16
	▪ Franchigie - Scoperti - Limiti di indennizzo	Pag.	19
4	NORME CHE REGOLANO LA SEZIONE FURTO	Pag.	21
	▪ Oggetto dell'assicurazione	Pag.	21
	▪ Esclusioni	Pag.	21
	▪ Condizione Facoltativa	Pag.	25
	▪ Franchigia - Scoperti - Limiti di indennizzo	Pag.	25
5	NORME CHE REGOLANO LA SEZIONE ELETTRONICA	Pag.	27
	▪ Oggetto dell'assicurazione	Pag.	27
	▪ Esclusioni	Pag.	27
	▪ Franchigie - Scoperti - Limiti di indennizzo	Pag.	30
6	NORME CHE REGOLANO LA SEZIONE CRISTALLI	Pag.	31
	▪ Oggetto dell'assicurazione	Pag.	31
	▪ Esclusioni	Pag.	31
	▪ Limiti di indennizzo	Pag.	31
7	NORME CHE REGOLANO LA SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE	Pag.	32
	▪ Oggetto dell'assicurazione	Pag.	32
	▪ Esclusioni	Pag.	31
	▪ Condizioni Facoltative	Pag.	35
	▪ Franchigie - Scoperti - Limiti di Risarcimento	Pag.	38
8	NORME CHE REGOLANO LA LIQUIDAZIONE DEI DANNI	Pag.	39
	▪ Sezioni Incendio - Furto - Elettronica - Cristalli	Pag.	39
	▪ Sezione Responsabilità Civile	Pag.	42
9	COSA FARE IN CASO DI SINISTRO	Pag.	44

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

1. DEFINIZIONI

Nel testo che segue, si intendono:

ADDETTI

Il titolare dell'albergo, i suoi familiari coadiuvanti, i dipendenti, gli apprendisti e chiunque altro, salvo gli appaltatori ed i loro dipendenti, presti la propria opera nell'esercizio stesso per lo svolgimento dell'attività assicurata.

ALBERGATORE

Il soggetto che esercita attività di ricezione e ospitalità.

ALBERGO

L'attività di ricezione e ospitalità nel suo complesso ed ogni altra attività complementare e/o accessoria (purché prevista dalle leggi e regolamenti) alla principale, **esclusi i campeggi e gli stabilimenti balneari non facenti parte dell'esercizio.**

Relativamente alla Sezione Responsabilità Civile, i servizi accessori quali sale da ballo, night club, discoteche, stabilimenti balneari e termali restano esclusi; possono essere ricompresi con apposita Condizione Facoltativa, purché la loro superficie non superi il 40% della superficie complessiva dell'albergo.

APPALTATORE

La persona o l'impresa a cui l'Assicurato cede direttamente l'esecuzione dei lavori e/o attività previsti dalla presente polizza o ne autorizza l'esecuzione.

APPARECCHIATURE ELETTRONICHE

Sistemi elettronici di elaborazione dati e relative unità periferiche di trasmissione e ricezione dati, programmi di base, compresi eventuali apparecchiature ausiliarie e conduttori esterni, impianti citofonici e di allarme in genere, fotocopiatrici, personal computers, mini elaboratori e giochi elettronici, apparecchiature fonaudiovisive, macchine da scrivere e da calcolo; bilance elettroniche e registratori di cassa.

Sono comunque esclusi i telefoni cellulari.

ASSICURATO

Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

CLIENTI

Persone che alloggiano presso l'albergo ed ogni altro soggetto che utilizzi anche temporaneamente beni di proprietà od in uso all'albergatore o usufruisca di servizi organizzati direttamente o per tramite dell'albergatore.

CONDUTTORI ESTERNI

Cavi di collegamento tra le apparecchiature elettroniche e la rete di alimentazione, cavi speciali utilizzati per la trasmissione di dati, suoni ed immagini collegati alle apparecchiature elettroniche.

CONTENUTO

Mobiliario, arredamento e attrezzature in genere, oggetti pregiati, apparecchiature elettroniche, velocipedi e quant'altro inerente l'attività esercitata, nulla escluso od eccettuato.

Sono compresi nel contenuto gli effetti personali degli addetti nonché il contenuto domestico, se coesistente, dell'albergatore e – se convivono con lui – del coniuge, del convivente di fatto, dei loro ascendenti o discendenti e di ogni altro parente.

Sono escluse dalle sezioni Incendio e Furto le "apparecchiature elettroniche" qualora per le stesse sia operante la sezione o la specifica polizza Elettronica stipulata con la stessa Società.

Non rientrano nel contenuto gioielli, preziosi, valori, veicoli, cose portate o consegnate dai clienti.

CONTRAENTE

Il soggetto che stipula l'assicurazione.



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

COSE

Oggetti materiali e animali.

COSE PORTATE O CONSEGNATE DAI CLIENTI

- Quelle che si trovano nell'albergo portate dai clienti;
- quelle assunte in custodia dall'albergatore e/o dall'addetto sia fuori sia dentro l'albergo, durante il tempo nel quale il Cliente:
 - usufruisce dei servizi organizzati direttamente o per il tramite dell'albergatore;
 - utilizzi anche temporaneamente beni di proprietà od in uso all'albergatore;
- quelle assunte in custodia dall'albergatore e/o dall'addetto, sia fuori sia dentro l'albergo durante un periodo di tempo ragionevolmente precedente o successivo a quello in cui il cliente dispone dell'alloggio od usufruisce dei servizi e/o beni precedentemente specificati.

DATI

Informazioni logicamente strutturate, elaborabili e modificabili a mezzo di programmi.

ESPLOSIONE

Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica, che si autopropaga con elevata velocità.

ESTORSIONE

Sottrazione di beni, preziosi e valori, mediante violenza o minaccia diretta sia verso l'Assicurato, suoi familiari e addetti sia verso altre persone per costringere l'Assicurato, familiari e addetti a consegnare i beni, preziosi e valori assicurati; **tanto la violenza o la minaccia quanto la consegna dei beni, preziosi e valori assicurati devono essere posti in atto all'interno dei locali dell'albergo.**

FABBRICATO

Il complesso delle costruzioni edili che costituiscono il rischio, costruite con caratteristiche non difformi in modo peggiorativo dalle seguenti: strutture portanti, pareti esterne e tetto in materiali incombustibili, solai e armatura del tetto comunque costruiti. Non hanno influenza nella valutazione del rischio:

1. le strutture portanti verticali in materiali diversi da quelli indicati purché relativi a porzione di fabbricato complessivamente non superiori a 2/10 dell'area coperta;
2. le porzioni di pareti esterne e coperture in materiali diversi da quelli indicati per non oltre 1/3 delle rispettive superfici;
3. le coibentazioni e le soffittature in materiali combustibili.

Sono comprese tutte le opere murarie e di finitura, fissi ed infissi ed opere di fondazione o interrate, cancelli, recinzioni e muri di contenimento, purché realizzati negli spazi adiacenti, tinteggiature, tappezzerie, moquettes e simili, **affreschi e statue che non abbiano valore artistico**, nonché i seguenti impianti fissi al servizio del fabbricato: idrici, igienico sanitari, impianti ad esclusivo uso di riscaldamento e condizionamento dei locali, ascensori, montacarichi, impianti elettrici.

In caso di assicurazione di porzione di fabbricato è compresa anche la quota, ad essa relativa, delle parti di fabbricato costituenti proprietà comune.

Limitatamente alla Sezione Incendio sono esclusi: l'area, i parchi, i giardini, gli alberi, le strade private, i cortili, i piazzali, i relativi impianti e installazioni, le attrezzature sportive e per giochi, nonché tutte le condutture interrate e quanto compreso nella definizione di contenuto. Si intendono compresi, altresì, gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria e i costi per le parcelle professionali che l'Assicurato ha dovuto effettivamente sostenere.

Limitatamente alla Sezione Furto ed Elettronica, qualora la linea di gronda sia inferiore a mt. 4 dal suolo o da ripiani praticabili per via ordinaria, la copertura del tetto o il solaio deve essere costruito in laterizi, calcestruzzo, cemento, vetrocemento armato.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

Limitatamente alla Sezione Responsabilità Civile la garanzia comprende: giardini e parchi anche se alberati, strade private, marciapiedi di proprietà o mantenuti a seguito di disposizioni di enti pubblici, piani di calpestio, aree scoperte non gravate da servitù pubblica, cortili, piazzali e quant'altro di simile nulla escluso od eccettuato.

FRANCHIGIA

La parte di indennizzo o risarcimento, espressa in cifra fissa, che rimane a carico dell'Assicurato.

FURTO

L'impossessarsi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne ingiusto profitto per sé o per altri.

GIOIELLI E PREZIOSI

Oggetti d'oro o di platino o montati su detti metalli, pietre preziose e perle naturali e di coltura, raccolte e collezioni.

IMPLOSIONE

Repentino cedimento di contenitori per carenza di pressione interna di fluidi od eccesso di pressione esterna.

INCENDIO

Combustione con fiamma, che può autoestendersi e propagarsi, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare.

INDENNIZZO O RISARCIMENTO

La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

LASTRE

Lastre di cristallo, di specchio e vetro, insegne interne ed esterne anche in materiale plastico rigido, purché siano situate nell'area dell'albergo e/o aree attigue ad esso. Sono comprese le loro eventuali lavorazioni, decorazioni ed iscrizioni.

LIMITE DI INDENNIZZO O RISARCIMENTO

L'importo massimo che la Società si impegna a corrispondere in caso di sinistro; per alcune garanzie il limite si intende per sinistro e per anno assicurativo.

MASSIMALE

La somma fino alla concorrenza della quale la Società presta la garanzia.

MEZZI DI CUSTODIA

Qualsiasi contenitore definito cassaforte o armadio corazzato dal costruttore, appositamente costruito per la custodia di preziosi e valori; le casseforti a muro, a pavimento e quelle di peso inferiore a kg. 200 devono essere dotate di dispositivo di ancoraggio che ne impedisca l'asportazione senza la demolizione del muro e/o del pavimento stesso.

OGGETTI PREGIATI

Quadri, tappeti, arazzi, sculture e simili oggetti d'arte (esclusi gioielli e preziosi), pellicce, oggetti e servizi di argenteria.

PARTI

Il Contraente e la Società.

POLIZZA

Il documento che prova l'assicurazione.

PORTAVALORI

L'addetto incaricato del trasporto di valori.



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

PRIMO RISCHIO ASSOLUTO

Forma di assicurazione per la quale la Società, prescindendo dal valore complessivo dei beni, risponde dei danni sino alla concorrenza di una somma predeterminata e senza applicazione della regola proporzionale.

PROGRAMMI IN LICENZA D'USO

Sequenza di informazioni, memorizzate su supporti, che costituiscono istruzioni eseguibili dall'elaboratore e che l'Assicurato utilizza in base ad un contratto con il fornitore.

RAPINA

Sottrazione di beni, preziosi e valori mediante violenza o minaccia alla persona anche quando le persone sulle quali venga fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali assicurati.

REGOLA PROPORZIONALE

È la regola per cui se la somma assicurata risulta inferiore al valore delle cose al momento del sinistro il danno viene indennizzato in proporzione al rapporto esistente tra la somma assicurata e tale valore.

SCOPERTO

La parte di indennizzo o risarcimento, espressa in percentuale, che rimane a carico dell'Assicurato. Nel caso di assicurazione presso diversi assicuratori, l'indennità verrà determinata ai sensi delle Condizioni Contrattuali, senza tenere conto dello scoperto che verrà detratto successivamente dall'importo così calcolato.

SCOPPIO

Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto ad esplosione. Gli effetti del gelo non sono considerati scoppio.

SINISTRO

Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.

SOCIETÀ

L'ITALIANA ASSICURAZIONI S.p.A.

SOLAIO

Il complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani, escluse le pavimentazioni e le soffittature.

SOMMA ASSICURATA

Valore attribuito alle cose ed in base al quale è stipulata l'assicurazione.

Nella forma a primo rischio assoluto la somma assicurata è costituita dal massimale predeterminato in polizza.

SUPPORTI DATI

Qualsiasi materiale magnetico, ottico, scheda e banda perforata, esclusivamente elaborabile da apparecchiature elettroniche.

TETTO

Il complesso delle strutture, portanti e non portanti, destinate a coprire ed a proteggere il fabbricato dagli agenti atmosferici.

VALORE ALLO STATO D'USO

1. Per il fabbricato: la spesa prevista per l'integrale costruzione a nuovo con le stesse caratteristiche costruttive al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, alle modalità di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso e ad ogni altra circostanza influente escluso il valore dell'area nonché gli oneri fiscali in quanto siano detraibili.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

2. Per il contenuto e le apparecchiature elettroniche: il costo di rimpiazzo di ciascuna cosa assicurata con altra nuova uguale od equivalente per rendimento economico, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza influente, esclusi gli oneri fiscali in quanto siano detraibili.

VALORE A NUOVO

1. Per il fabbricato: la spesa prevista per l'integrale costruzione a nuovo con le stesse caratteristiche costruttive escluso il valore dell'area nonché gli oneri fiscali in quanto siano detraibili.
2. Per il contenuto, le apparecchiature elettroniche e le lastre: il costo di rimpiazzo di ciascuna cosa assicurata con altra nuova uguale oppure, se non disponibile, con altra equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento; sono inoltre comprese le spese di trasporto, di montaggio, esclusi gli oneri fiscali in quanto siano detraibili.

L'assicurazione in base al valore a nuovo riguarda solo fabbricati, contenuto, apparecchiature elettroniche e lastre di alberghi in stato di attività, intendendosi per tali anche quelli a carattere stagionale.

VALORE COMMERCIALE

Il valore di mercato di una cosa in comune commercio, esclusi gli oneri fiscali in quanto siano detraibili.

VALORE INTERO

Forma di assicurazione che prevede la copertura del valore complessivo dei beni assicurati. Tale forma di garanzia è soggetta all'applicazione della regola proporzionale.

VALORE NOMINALE

L'importo indicato sui valori.

VALORI

Denaro, carte valori e titoli di credito, valori bollati, buoni premio, ticket, buoni sconto, titoli di viaggio e schede telefoniche.

VEICOLI

Autovetture, motocicli, ciclomotori, ed altri veicoli a motore in genere (compresi autobus), roulottes e velocipedi posti nelle autorimesse, nei parcheggi e nelle aree di sosta riservati all'albergo.

VETRO ANTISFONDAMENTO

Manufatto di vetro stratificato e/o materiale sintetico che offre una particolare resistenza ai tentativi di sfondamento.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

2. NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

ART. 2.1 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 C.C.

ART. 2.2 PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24.00 del giorno del pagamento.

I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società.

Qualora venga indicato il frazionamento in rate semestrali nell'apposita casella della scheda di polizza, fermo restando l'unicità del premio per il periodo assicurativo, viene consentito al Contraente di pagare tale premio annuo in due rate uguali.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 C.C.

ART. 2.3 MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

ART. 2.4 AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita parziale o totale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 C.C.

ART. 2.5 DIMINUIZIONE DEL RISCHIO

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'art. 1897 C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso.

ART. 2.6 RECESSO IN CASO DI SINISTRO

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società può recedere dall'assicurazione con preavviso di trenta giorni. In tale caso essa, entro quindici giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio netto relativa al periodo di rischio non corso.

ART. 2.7 PROROGA DELL'ASSICURAZIONE E PERIODO DI ASSICURAZIONE

In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza, l'assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così successivamente.

In caso di durata poliennale, il Contraente ha facoltà di recedere annualmente dal contratto senza oneri e con preavviso di 60 giorni.

Per i casi nei quali la legge od il contratto si riferiscano al periodo di assicurazione questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l'assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel qual caso esso coincide con la durata del contratto.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

ART. 2.8 ISPEZIONE DELLE COSE ASSICURATE

La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e il Contraente o l'Assicurato ha l'obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

ART. 2.9 ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente

ART. 2.10 ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI

Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, il Contraente o l'Assicurato deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati.

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

ART. 2.11 ADEGUAMENTO AUTOMATICO ISTAT

Qualora venga indicato "SI" nella casella "Indicizzazione" della scheda di polizza è operante la seguente norma:

Al fine di mantenere aggiornato il valore iniziale delle prestazioni, il contratto è indicizzato e pertanto si adegua secondo le variazioni mensili dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai pubblicato dall'I.S.T.A.T.

Nell'attribuire i seguenti significati convenzionali:

1. al termine "INDICE": l'indice mensile nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai pubblicato dall'I.S.T.A.T.;
2. al termine "INDICE BASE": l'indice relativo al terzo mese che precede la data di decorrenza della polizza o dell'ultima modifica contrattuale;
3. al termine "NUOVO INDICE": l'indice relativo al quarto mese che precede la data di scadenza di ogni annualità di premio;
4. al termine "INDICE DI ACCADIMENTO": l'indice relativo al terzo mese che precede la data in cui si è verificato il sinistro;

si conviene che:

- a. i valori ed i limiti delle prestazioni espresse in euro, escluso le franchigie, saranno adeguati ogni mese; pertanto in caso di sinistro, si procederà alla valutazione del danno con riferimento a tali parametri rivalutati in relazione al rapporto tra "INDICE DI ACCADIMENTO" e "INDICE BASE";
- b. il premio di polizza è invece aumentato solamente ad ogni scadenza annuale in relazione al rapporto tra "NUOVO INDICE" e "INDICE BASE", identificato sulla quietanza anniversaria di pagamento del premio con il termine "Coefficiente di adeguamento".

ART. 2.12 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

ART. 2.13 ASSICURAZIONE CONNESSA A MUTUO O ALTRO CONTRATTO DI FINANZIAMENTO

– PREMIO UNICO

Qualora l'assicurazione possenga le seguenti caratteristiche:

- sia connessa a un mutuo o ad altro contratto di finanziamento;
- il premio sia stato corrisposto anticipatamente per l'intera durata contrattuale;

nel caso in cui il contratto di mutuo/ finanziamento venga estinto anticipatamente oppure in caso di esercizio della portabilità del mutuo, la Società restituisce al debitore/Assicurato la parte di premio netto pagato relativo al periodo residuo per il quale il rischio è cessato.

In alternativa al comma precedente, la Società su richiesta del debitore/Assicurato prosegue la copertura assicurativa per la durata e alle condizioni originariamente pattuite, apponendo all'assicurazione le necessarie modifiche in relazione all'individuazione del nuovo beneficiario designato.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

3. NORME CHE REGOLANO LA SEZIONE INCENDIO

ART. 3.1 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Società indennizza i danni materiali e diretti alle cose assicurate, anche se non di proprietà dell'Assicurato, causati da:

1. incendio;
2. fulmine;
3. esplosione e scoppio **non causati da ordigni esplosivi**;
4. implosione;
5. caduta di aeromobili, loro parti o cose da essi trasportate, meteoriti, corpi e veicoli spaziali;
6. onda sonica determinata da aeromobili;
7. urto veicoli stradali, **non appartenenti e non in uso all'Assicurato od al Contraente**, in transito sulla pubblica via;
8. rovina di ascensori e montacarichi;
9. fumo fuoriuscito a seguito di guasto improvviso ed accidentale agli impianti per la produzione di calore di pertinenza del fabbricato assicurato o contenente le cose assicurate, purché detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini.

La Società indennizza altresì:

10. i danni di cui sopra anche se causati con colpa grave dell'Assicurato o del Contraente;
11. i danni causati alle cose assicurate da sviluppo di fumo, gas, vapori, da mancato od anormale funzionamento di impianti di riscaldamento o di condizionamento, purché conseguenti agli eventi di cui sopra, che abbiano colpito le cose assicurate oppure enti posti nell'ambito di 20 mt. da esse;
12. i danni materiali e diretti di fenomeno elettrico ad attrezzature **(escluse apparecchiature elettroniche)** e ad impianti elettrici e relativi componenti elettronici direttamente asserviti agli stessi per effetto di correnti o scariche od altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati;
13. le spese per demolire, sgomberare, trattare, trasportare e stoccare a discarica idonea i residui del sinistro;
14. le spese per rimuovere e depositare presso altre ubicazioni il contenuto, i valori e preziosi, gli archivi e documenti assicurati ed illesi, resesi necessarie a seguito di sinistro indennizzabile a termini della presente Sezione;
15. le spese per riparare i danni arrecati alle cose assicurate:
 - per ordine delle Autorità;
 - dall'Assicurato o da terzi, per suo ordine o nel suo interesse, purché fatte in modo ragionevole; allo scopo di impedire, arrestare, o limitare le conseguenze degli eventi tutti prestati con la presente Sezione;
16. gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria;
17. il rimpiazzo del combustibile (nafta, gasolio, kerosene e simili liquidi infiammabili) in caso di spargimento conseguente a rottura accidentale degli impianti di riscaldamento o di condizionamento al servizio del fabbricato o parte di esso.
18. gli onorari di competenza del Perito che il Contraente avrà scelto e nominato, nonché la quota parte di spese ed onorari a carico del Contraente a seguito di nomina del terzo Perito. **Qualora il sinistro interessi più Sezioni prestate con la presente polizza si conviene che la Società indennizzerà i suddetti onorari una sola volta.**

Per le presenti condizioni possono operare, se previsti, franchigie, scoperti e limiti di indennizzo esposti agli artt. 3.18, 3.19 e 3.20.



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

ART. 3.2 ESCLUSIONI

La Società non indennizza i danni:

1. causati da atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione;
2. causati da esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure causati da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
3. causati o agevolati con dolo del Contraente o dell'Assicurato, dei familiari conviventi, dei Rappresentanti legali o dei Soci a responsabilità illimitata;
4. causati da terremoti, da eruzioni vulcaniche, maremoti, da inondazioni;
5. di smarrimento o di furto delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi previsti dalla presente Sezione;
6. di scoppio o implosione alla macchina od all'impianto nel quale si sia verificato, se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetto del materiale;
7. causati da fenomeno elettrico conseguente all'azione del fulmine, eccetto quanto assicurato all'art. 3.1.12.

Relativamente al fenomeno elettrico (art. 3.1.12) la Società non indennizza altresì i danni:

- a. causati da corrosione, incrostazione, deperimento, usura, logoramento che siano conseguenza normale dell'uso e funzionamento o causati dagli effetti gradualmente degli agenti atmosferici;
- b. dovuti alla mancanza di adeguata manutenzione.

Sono esclusi, qualora non sia stata esplicitamente valorizzata idonea partita oppure richiamata la relativa Condizione facoltativa o la specifica Sezione nella scheda di polizza, i danni:

8. alle apparecchiature elettroniche:
 - a. dell'albergo, degli addetti (assicurabili con la Sezione Elettronica);
 - b. dei clienti, (assicurabili con la Sezione Responsabilità Civile);
9. alle cose portate o consegnate dai clienti, (assicurabili con la Sezione Responsabilità Civile);
10. alle merci in refrigerazione;
11. ai preziosi e valori:
 - a. dell'albergatore, degli addetti;
 - b. dei clienti, (assicurabili con la Sezione Responsabilità Civile);
12. ai veicoli:
 - a. dell'albergo;
 - b. dei clienti, (assicurabili con idonea partita della presente Sezione, ed eventualmente con la Sezione Responsabilità Civile);
13. da tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o sabotaggio organizzato;
14. indiretti, quali cambiamento di costruzione, mancanza di locazione, di godimento, o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate.

ART. 3.3 ENTI IN LEASING

A parziale deroga dell'art. 3.1 la Società non indennizza le cose assicurate con contratti di leasing coperte con altro contratto di assicurazione. Qualora la predetta assicurazione risultasse inefficace o insufficiente gli enti in leasing saranno da considerarsi in garanzia.

ART. 3.4 UBICAZIONE DELLE COSE ASSICURATE

Il contenuto, i preziosi e valori, i veicoli, gli archivi ed i documenti si intendono assicurati:

- ovunque nell'ambito dell'albergo, sia sottotetto che all'aperto, ferme restando le limitazioni di garanzia previste in polizza;
- a bordo di veicoli, anche se di proprietà di terzi, in sosta nell'albergo in attesa di effettuare e/o durante le operazioni di carico e scarico,



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

ART. 3.5 VALORE DELLE COSE ASSICURATE

L'assicurazione è prestata:

1. sul fabbricato: per il valore a nuovo;
2. sul contenuto: per il valore a nuovo, **con il limite del doppio del valore allo stato d'uso.**

Fanno eccezione: oggetti pregiati, e beni aventi valori artistico sui quali l'assicurazione è prestata per il valore commerciale;

3. su gioielli, preziosi e sui veicoli: per il valore commerciale;
4. sui valori: per il valore nominale.

ART. 3.6 BUONA FEDE

La mancata comunicazione da parte del Contraente o dell'Assicurato di circostanze aggravanti il rischio, così come le inesatte o le incomplete dichiarazioni rese all'atto della stipula della polizza, non comportano decadenza del diritto di indennizzo né riduzione dello stesso, **semprech  tali circostanze non investano le caratteristiche durevoli del rischio medesimo ed il Contraente/Assicurato abbia agito senza dolo o colpa grave, la Soci  ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si   verificata.**

ART. 3.7 RINUNCIA ALLA RIVALSA

La Soci  rinuncia – salvo in caso di dolo – al diritto di surroga derivante dall'art. 1916 C.C. verso:

- le persone delle quali l'Assicurato deve rispondere a norma di legge;
- le soci  controllanti, controllate e collegate;
- i clienti;
- i fornitori di merci;

purch  l'Assicurato a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile.

ART. 3.8 RISCHIO LOCATIVO

(Operante qualora venga valorizzata la relativa partita)

La Soci , nei casi di responsabilit  dell'Assicurato a termini degli artt. 1588, 1589 e 1611 C.C., risarcisce, in base alle Condizioni di polizza e con le norme di liquidazione da esse previste, i danni materiali e diretti cagionati da incendio o da altro evento assicurato dalla Sezione Incendio ai locali tenuti in locazione dall'Assicurato, ferma l'applicazione della regola proporzionale di cui agli Artt. 8.7 "Assicurazione parziale" e 8.8 "Deroga alla regola proporzionale" qualora la somma assicurata a questo titolo risultasse inferiore al valore dei locali calcolato a termini di polizza.

ART. 3.9 ARCHIVI E DOCUMENTI

(Operante qualora venga valorizzata la relativa partita)

La Soci  rimborsa il costo del materiale e delle operazioni manuali e meccaniche per la riparazione, ricostruzione, rifacimento o riacquisto di archivi, documenti, disegni, registri, microfilms, fotocolor, **escluso qualsiasi riferimento a valore di affezione od artistico o scientifico.**

La garanzia opera per i rischi previsti all'art. 3.1 e, se operanti, per le Condizioni Facoltative "Eventi speciali" e "Altri eventi naturali".

L'indennizzo sar  limitato al rimborso dei costi effettivamente sostenuti entro un anno dal sinistro e verr  corrisposto dalla Soci  soltanto dopo che le cose distrutte o danneggiate saranno state riparate, ricostruite o rimpiazzate.

La garanzia   prestata a primo rischio assoluto.



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

ART. 3.10 DANNI INDIRETTI

(Operante qualora venga valorizzata la relativa partita)

A parziale deroga dell'Art. 3.2, la Società riconosce all'Assicurato per i danni indiretti **conseguenti a sinistri indennizzabili a termini della presente Sezione** una indennità aggiuntiva, anche in eccedenza alla somma assicurata, per un importo forfettario pari al 15% dell'indennizzo delle cose per le quali la garanzia è specificamente accordata.

La garanzia opera sugli enti, se assicurati, fabbricato, contenuto, archivi e documenti, preziosi e valori e, se operanti, sulle Condizioni Facoltative "Eventi speciali" e "Altri eventi naturali".

ART. 3.11 GIOIELLI, PREZIOSI E VALORI

(Operante qualora venga valorizzata la relativa partita)

A parziale deroga dell'Art. 3.2, la Società indennizza i danni materiali e diretti ai valori e preziosi di proprietà dell'albergatore e degli addetti.

La garanzia opera per i rischi previsti all'Art. 3.1 e, se operanti, per le Condizioni Facoltative "Eventi speciali" e "Altri eventi naturali".

La garanzia è prestata a primo rischio assoluto.

ART. 3.12 RICORSO TERZI

(Operante qualora venga valorizzata la relativa partita)

La Società tiene indenne l'Assicurato, fino alla concorrenza del massimale convenuto, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese – quale civilmente responsabile ai sensi di legge – per danni materiali diretti cagionati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile a termini di polizza. Il sinistro si considera indennizzabile anche se causato da colpa grave dell'Assicurato. L'Assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni – totali o parziali – dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito e sino alla concorrenza del 10% del massimale stesso.

L'assicurazione non comprende i danni:

- **a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo;**
- **di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.**

Non sono comunque considerati terzi:

- **il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato nonché ogni altro parente e/o affine se con lui convivente;**
- **quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;**
- **le Società le quali rispetto all'Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell'art. 2359 C.C. nel testo di cui alla legge 7 giugno 1974 n. 216, nonché gli amministratori delle medesime.**

L'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato.

L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società.

Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 C.C.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

ART. 3.13 VEICOLI

(Operante qualora venga valorizzata la relativa partita)

A parziale deroga dell'Art. 3.2, la Società indennizza l'Assicurato dei danni materiali e diretti causati ai veicoli dell'albergo **(esclusi quelli del titolare dell'impresa e, qualora l'Assicurato non sia persona fisica, del legale rappresentante, del socio a responsabilità illimitata e dell'amministratore)**, di fornitori, di addetti e di clienti in sosta nell'autorimessa, nei parcheggi e nelle aree di sosta riservati dell'albergo, in conseguenza di incendio, fulmine, esplosione, scoppio, caduta aeromobili, onda sonora ed eventi socio-politici, terrorismo ed atmosferici se prestati con la Condizione Facoltativa "Eventi speciali".

Sono comprese le parti accessorie, i pezzi di ricambio o singole parti dei veicoli; **sono invece esclusi il contenuto, il bagaglio ed ogni altro indumento e oggetto.**

La garanzia è prestata a primo rischio assoluto.

CONDIZIONI FACOLTATIVE

Operanti sui beni assicurati solo se esplicitamente richiamate nella scheda di polizza, a parziale deroga dell'art. 3.2. Per le presenti condizioni possono operare, se previsti, franchigie, scoperti e limiti di indennizzo esposti agli artt. 3.18, 3.19 e 3.20.

ART. 3.14 EVENTI SPECIALI

(Condizione Facoltativa A).

EVENTI SOCIO-POLITICI

La Società indennizza:

1. i danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da incendio, esplosione, scoppio, implosione, caduta di aeromobili, verificatisi in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di sabotaggio;
2. gli altri danni materiali e diretti causati agli enti assicurati anche a mezzo di ordigni esplosivi verificatisi in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici o dolosi di terzi compresi quelli di sabotaggio.

Relativamente agli atti vandalici ed ai guasti cagionati dai ladri commessi in occasione di furto, qualora fossero operanti le specifiche Sezioni Furto e/o Cristalli, la presente garanzia sarà operante per la parte di danno eccedente i limiti previsti dalle suddette Sezioni.

La Società non indennizza i danni:

- a. di inondazione o frana;
- b. di furto, rapina, estorsione, saccheggio od imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- c. verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione dei beni assicurati per ordine di qualunque Autorità, di diritto o di fatto, od in occasione di serrata;
- d. di scritte o di imbrattamento;
- e. alle merci in refrigerazione;
- f. di terrorismo.

La presente garanzia, fermo quanto sopra richiamato, opera anche per i danni avvenuti nel corso di occupazione non militare della proprietà in cui si trovano gli enti assicurati, con avvertenza che, **qualora l'occupazione medesima si protrasse per oltre 5 giorni consecutivi, la Società indennizza i soli danni di incendio, esplosione, scoppio, implosione, anche se verificatisi durante il suddetto periodo.**

TERRORISMO

Premesso che per atto di terrorismo si intende qualsiasi atto, ivi compreso l'uso della forza o della violenza e/o minaccia, da parte di qualsivoglia persona o gruppo di persone, sia che essi agiscano per sé o per conto altrui, od in riferimento o collegamento a qualsiasi organizzazione o governo, perpetrato a scopi politici,



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

religiosi, ideologici, etnici inclusa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o incutere e provocare uno stato di terrore o paura nella popolazione o parte di essa per i predetti scopi la presente garanzia opera a parziale deroga e solo congiuntamente alla garanzia Eventi sociopolitici.

La Società indennizza:

1. i danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da incendio, esplosione, scoppio, implosione, caduta di aeromobili, loro parti e cose da essi trasportate verificatisi in conseguenza di terrorismo;
2. gli altri danni materiali e diretti causati agli enti assicurati anche a mezzo di ordigni esplosivi verificatisi in conseguenza di terrorismo.

La Società non indennizza i danni di contaminazione da::

- **sostanze chimiche e biologiche;**
- **virus informatici di qualsiasi tipo;**

EVENTI ATMOSFERICI

La Società indennizza i danni materiali e diretti causati agli enti assicurati:

1. da grandine, vento e quanto da esso trasportato, quando detti eventi siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di enti, assicurati o non, posti nelle vicinanze;
2. da bagnamento verificatosi all'interno dei fabbricati purché avvenuto contestualmente a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti od ai serramenti dalla violenza degli eventi di cui sopra.

La Società non indennizza i danni:

a. causati da:

- **intasamento o traboccamento di gronde o pluviali senza rottura degli stessi;**
- **fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali od artificiali;**
- **mareggiata e penetrazione di acqua marina;**
- **formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico;**
- **gelo, sovraccarico di neve;**
- **cedimento o franamento del terreno;**

ancorché verificatisi a seguito degli eventi di cui sopra:

b. subiti da:

- **alberi, cespugli, coltivazioni floreali ed agricole in genere;**
- **recinti non in muratura, cancelli, camini, cavi aerei, tende in genere, insegne ed antenne e consimili installazioni esterne;**
- **enti all'aperto, ad eccezione di: serbatoi, impianti fissi per natura e destinazione e veicoli, se assicurati con l'apposita partita;**
- **fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a sinistro), capannoni pressostatici, tendo-tensostrutture e simili, baracche in legno o plastica e quanto in essi contenuto;**
- **serramenti, insegne, vetrate e lucernari in genere, a meno che derivanti da rotture o lesioni subite dal tetto o dalle pareti;**
- **manufatti di materia plastica, lastre in fibrocemento o cemento-amianto, per effetto di grandine.**

ACQUA CONDOTTA

La Società indennizza i danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da fuoriuscita di acqua a seguito di rottura accidentale di impianti idrici, igienici e tecnici esistenti nei fabbricati o porzione di fabbricati assicurati o contenenti gli enti medesimi.

La Società non indennizza:

- a. i danni causati da umidità, stillicidio, traboccamento o rigurgito di fognature, gelo, rottura degli impianti automatici di estinzione;**
- b. le spese sostenute per la ricerca della rottura e per la sua riparazione.**

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

OCCLUSIONE DI CONDUTTURE

La Società indennizza i danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da spargimento d'acqua conseguente alla occlusione di condutture esistenti nei fabbricati o porzione di fabbricati assicurati **escluse quelle di raccolta e deflusso dell'acqua piovana. Sono esclusi i danni conseguenti a rigurgito e traboccamento della rete fognaria.**

ORDIGNI ESPLOSIVI

La Società indennizza i danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da esplosione e scoppio di ordigni esplosivi verificatisi per eventi diversi da quelli previsti dalle garanzie "Eventi socio-politici" e "Terrorismo". Il presente articolo opera sugli enti, se assicurati, fabbricato, contenuto, archivi e documenti, preziosi e valori, veicoli.

ART. 3.15 ALTRI EVENTI NATURALI

(Condizione Facoltativa B)

Le garanzie operano a parziale deroga e solo congiuntamente alla Condizione Facoltativa "Eventi speciali".

GELO

Fermo quanto disposto per la garanzia "Acqua condotta" e ad integrazione della stessa, la Società indennizza i danni materiali e diretti derivanti alle cose assicurate da spargimento di acqua a seguito di rotture causate da gelo, di impianti idrici, igienico-sanitario, di riscaldamento o di condizionamento, di tubazioni e condutture in genere esistenti nel fabbricato assicurato o di cui l'albergo fa parte.

La Società non indennizza i danni:

- a. da spargimento di acqua proveniente da canalizzazioni, tubazioni, condutture interrate od installate all'esterno del fabbricato;**
- b. avvenuti in locali sprovvisti di impianto di riscaldamento oppure con impianto non in funzione da oltre 48 ore consecutive prima del sinistro.**

La garanzia opera sugli enti, se assicurati, fabbricato, contenuto, archivi e documenti, preziosi e valori.

GRANDINE SU PARTI DI FABBRICATO

La Società indennizza i danni materiali e diretti causati dalla grandine alle seguenti parti di fabbricato, se assicurato:

- 1. serramenti, insegne, vetrate e lucernari in genere;
 - 2. capannoni pressostatici, tendo-tensostrutture e simili;
 - 3. manufatti di materia plastica, lastre in fibrocemento e cemento-amianto;
- anche se facenti parte di fabbricati e tettoie aperte da uno o più lati.

Relativamente alle lastre, qualora fosse operante la Sezione Cristalli, la presente garanzia opererà per la parte di danno eccedente i limiti previsti dalla suddetta Sezione.

SOVRACCARICO NEVE

Fermo quanto disposto nella garanzia "Eventi atmosferici" ed a integrazione della stessa, La Società indennizza i danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da sovraccarico neve conseguenti a crollo totale o parziale del fabbricato, comprese le tettoie od i fabbricati aperti su più lati.

La Società non indennizza i danni causati:

- a. da valanghe e slavine;**
- b. da gelo, ancorché conseguente a evento coperto dalla presente garanzia;**
- c. ai fabbricati non conformi alle vigenti norme relative ai sovraccarichi di neve ed al loro contenuto;**
- d. ai fabbricati in costruzione o in corso di rifacimento (a meno che detto rifacimento sia ininfluente ai fini della presente garanzia) ed al loro contenuto;**
- e. ai capannoni pressostatici, tendo-tensostrutture e simili ed al loro contenuto;**
- f. a lucernari, vetrate e serramenti in genere, insegne, antenne e consimili installazioni esterne, nonché all'impermeabilizzazione, a meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale del tetto o delle pareti in seguito al sovraccarico di neve.**

La garanzia opera sugli enti, se assicurati, fabbricato, contenuto, archivi e documenti, gioielli, preziosi e valori.



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

ART. 3.16 RICERCA GUASTO E RIPRISTINO FABBRICATO

(Condizione Facoltativa C)

La Società, in caso di spargimento di acqua a seguito di rottura accidentale di condutture del fabbricato assicurato, rimborsa:

- a. le spese sostenute per riparare o sostituire le parti di condutture che hanno dato origine allo spargimento d'acqua;
- b. le spese necessariamente sostenute allo scopo di cui alla lettera a. per la demolizione od il ripristino di parti del fabbricato.

La garanzia non è operante per i pannelli radianti.

ART. 3.17 MERCI IN REFRIGERAZIONE

(Condizione Facoltativa D)

La Società indennizza i danni subiti dalle scorte alimentari in refrigerazione a causa di:

1. mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo;
 2. fuoriuscita del fluido frigorifero;
- conseguenti a:
- a. incendio, fulmine, esplosione, implosione, scoppio, caduta di aerei;
 - b. accidentale verificarsi di guasti o rotture nell'impianto frigorifero o nei relativi dispositivi di controllo e sicurezza, nonché nei sistemi di adduzione dell'acqua e di produzione o distribuzione dell'energia elettrica direttamente pertinenti o al servizio dell'impianto stesso.

La garanzia è prestata a primo rischio assoluto.

FRANCHIGIE, SCOPERTI, LIMITI DI INDENNIZZO

ART. 3.18 FRANCHIGIE

Il pagamento dell'indennizzo verrà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, dei seguenti importi:

- euro 100 per le garanzie "Fenomeno elettrico", "Acqua condotta", "Occlusione di condutture" e "Gelo";
- euro 250 per il rimpiazzo del combustibile e per le garanzie "Eventi Socio-Politici", "Terrorismo", "Eventi atmosferici", "Ordigni esplosivi", "Ricerca del guasto", "Merci in refrigerazione";
- euro 500 per la garanzia "Grandine su parti di fabbricato".

ART. 3.19 SCOPERTI

Il pagamento dell'indennizzo verrà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, del:

- 10% con il minimo di euro 150 per la garanzia "Veicoli";
- 10% con il minimo di euro 250 per la garanzia "Veicoli" che abbiano subito danni da grandine;
- 10% con il minimo di euro 1.500 e il massimo di euro 15.000 per la garanzia "Sovraccarico neve".

ART. 3.20 LIMITI DI INDENNIZZO

In nessun caso la Società pagherà:

per singolo sinistro e per anno assicurativo importo superiore a:

- euro 5.000 per la garanzia "Merci in refrigerazione", "Ricerca del guasto" e "Fenomeno elettrico";
- euro 25.000 per le spese per rimuovere e depositare presso terzi il contenuto e per la garanzia "Grandine su parti di fabbricato";
- euro 50.000 per il rimpiazzo del combustibile e per "Veicoli" relativamente alla garanzia grandine;
- euro 100.000 per le garanzie "Gelo", "Occlusione di condutture" e "Acqua condotta";



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

- euro 250.000 per la garanzia **“Sovraccarico neve”**;
 - euro 2.000.000 per la garanzia **“Terrorismo”**;
- per singolo sinistro importo superiore a:**
- euro 25.000 per singolo oggetto pregiato;
 - 50% della somma assicurata alla partita veicoli con il limite di 50.000 euro per singolo veicolo;
 - 10% dell’indennizzo per le spese per demolire, sgomberare, trattare, trasportare e stoccare a discarica idonea i residui del sinistro;
 - 5% dell’indennizzo con il massimo di euro 1.500 per gli onorari di competenza del Perito;
 - euro 5.000 per singolo veicolo relativamente alla garanzia grandine.



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

4. NORME CHE REGOLANO LA SEZIONE FURTO

ART. 4.1 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Società indennizza, nella forma a primo rischio assoluto, i danni materiali e diretti alle cose assicurate, anche se non di proprietà dell'Assicurato, causati da:

1. furto, **a condizione che l'autore del furto si sia introdotto nei locali** contenenti le cose stesse:
 - a. **violando le difese esterne** mediante rottura, scasso, uso fraudolento di chiavi, uso di grimaldelli o di arnesi simili;
 - b. **per via, diversa da quella ordinaria**, che richieda superamento di ostacoli o di ripiani mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;
 - c. **in modo clandestino**, purché l'asportazione della refurtiva sia avvenuta, poi, a mezzi di chiusura operanti;
2. rapina ed estorsione;
3. guasti cagionati dai ladri alle parti di fabbricato ed infissi posti a riparo e protezione degli accessi ed aperture dei locali contenenti le cose assicurate.
Relativamente alle lastre, qualora fosse operante la specifica Sezione Cristalli, la presente garanzia opererà per la parte di danno eccedente i limiti previsti dalla suddetta Sezione; qualora non sia operante la Condizione Facoltativa "Eventi speciali" della Sezione Incendio s'intendono parificati ai danni da furto i guasti cagionati dai ladri al contenuto, ai preziosi, ai valori, agli archivi ed ai documenti;
4. atti vandalici commessi dai ladri in occasione di furto, rapina o estorsione consumata o tentata.
5. i furti commessi dagli addetti al di fuori delle ore di lavoro, limitatamente al periodo di chiusura dell'albergo, quando si verificano le seguenti circostanze:
 - **il dipendente non sia incaricato della custodia delle chiavi dei locali**, né di quelle dei mezzi di difesa interni o della sorveglianza interna dei locali stessi;
 - **il furto sia commesso a locali chiusi** ed in ore diverse da quelle durante le quali il dipendente adempie le sue mansioni all'interno dei locali stessi.

Tale estensione di garanzia è operante a condizione che l'addetto sia stato denunciato all'Autorità competente.

La Società indennizza altresì:

6. i danni da furto, rapina od estorsione di valori e/o preziosi dell'albergatore e degli addetti riposti fuori dai mezzi di custodia.

Per le presenti garanzie possono operare, se previsti, franchigie, scoperti e limiti di indennizzo esposti agli artt. 4.15, 4.16 e 4.17.

ART. 4.2 ESCLUSIONI

La Società non indennizza i danni:

1. verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazione militare, invasione, atti di terrorismo o sabotaggio, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;
2. verificatisi in occasione di incendi, esplosioni anche nucleari, scoppi, radiazioni o contaminazioni radioattive, terremoti, eruzioni vulcaniche, maremoto, inondazioni, alluvioni, allagamenti ed altri sconvolgimenti della natura, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;
3. commessi o agevolati con dolo o colpa grave da:
 - a. **Contraente, Assicurato, Amministratori o Soci a responsabilità illimitata;**
 - b. **persone che abitano con quelle indicate al punto a) od occupano i locali contenenti i beni assicurati o locali con questi comunicanti;**
 - c. **incaricati della sorveglianza dei beni stessi o dei locali che li contengono;**
 - d. **persone legate a quelle indicate al punto a) da vincoli di parentela o affinità, se coabitanti;**



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

4. indiretti, quali i profitti sperati, i danni del mancato godimento od uso o di altri eventuali pregiudizi;
5. di ammanchi di qualsiasi genere.

Sono esclusi, qualora non sia stata esplicitamente valorizzata idonea partita oppure richiamata la relativa Condizione facoltativa oppure qualora sia stata esplicitamente richiamata la specifica Sezione nella scheda di polizza, i danni:

6. alle apparecchiature elettroniche:
 - a. dell'albergo, degli addetti (assicurabili con la Sezione Elettronica);
 - b. dei clienti (assicurabili con la Sezione Responsabilità Civile);
7. ai beni all'aperto;
8. alle cose portate o consegnate dai clienti (assicurabili con la Sezione Responsabilità Civile);
9. ai gioielli, preziosi e valori:
 - a. dell'albergatore, degli addetti;
 - b. dei clienti (assicurabili con la Sezione Responsabilità Civile);
10. ai veicoli, (assicurabili con idonea partita della presente Sezione ed eventualmente con la Sezione Responsabilità Civile).

ART. 4.3 ENTI IN LEASING

A parziale deroga dell' art. 4.1, la Società non indennizza le cose assicurate con contratti di leasing coperte con altro contratto di assicurazione. Qualora la predetta assicurazione risultasse inefficace o insufficiente gli enti in leasing saranno considerati in garanzia.

ART. 4.4 UBICAZIONE DELLE COSE ASSICURATE

Il contenuto, i gioielli, i preziosi, i valori, i veicoli, gli archivi ed i documenti si intendono assicurati ovunque, sottotetto, nell'ambito dell'albergo, ferme restando le limitazioni di garanzia previste in polizza.

ART. 4.5 VALORE DELLE COSE ASSICURATE

L'assicurazione è prestata:

1. sul contenuto: per il valore allo stato d'uso.
Fanno eccezione: oggetti pregiati e beni aventi valore artistico sui quali l'assicurazione è prestata per il valore commerciale;
2. su gioielli, preziosi e sui veicoli: per il valore commerciale;
3. sui valori: per il valore nominale.

ART. 4.6 MEZZI DI CHIUSURA

L'assicurazione è prestata alla condizione, essenziale per l'efficacia del contratto, **che ogni apertura verso l'esterno dei locali** contenenti le cose assicurate, **situata in linea verticale a meno di 4 metri** dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno, senza impiego cioè di mezzi artificiali o di particolare agilità personale, **sia difesa, per tutta la sua estensione**, da robusti serramenti di legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica, chiusi con serrature, lucchetti, od altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno, **oppure protetta** da inferriate fissate nel muro. Nelle inferriate e nei serramenti di metallo o lega metallica sono ammesse luci, se rettangolari, di superficie non superiore a 900 cmq. e con lato minore non superiore a 18 cm., oppure, se non rettangolari di forma inscritta nei predetti rettangoli o di superficie non superiore a 400 cmq.

Negli altri serramenti sono ammessi spioncini o feritoie di superficie non superiore a 100 cmq.

Sono pertanto esclusi - in quanto non sia diversamente convenuto - i danni di furto avvenuti quando, per qualsiasi motivo, non esistano o non siano operanti i mezzi di protezione e chiusura sopra indicati, oppure commessi attraverso le luci di serramenti o inferriate senza effrazione delle relative strutture o dei congegni di chiusura.



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

Qualora invece, in caso di furto, i mezzi di protezione e chiusura esistenti ed operanti risultino difformi da quanto sopra indicato si conviene che se la difformità riguarda aperture diverse da quelle usate dai ladri per raggiungere le cose assicurate il danno verrà liquidato a termini di polizza senza eccezioni o riserve per tale titolo.

Durante i periodi di apertura dell'albergo la garanzia è valida anche se non sono operanti i mezzi di chiusura e protezione dei locali indicati al presente punto – fermo restando l'obbligo di chiusura dei mezzi di custodia, salvo quanto previsto al precedente art. 4.1.6 – purché nell'albergo vi sia la costante presenza degli addetti e, comunque, di persone incaricate della sorveglianza dei locali e dei beni assicurati.

Per la presente condizione possono operare, se previsti, gli scoperti esposti all'art. 4.16.

ART. 4.7 RIDUZIONE DELLE SOMME ASSICURATE A SEGUITO DI SINISTRO E LORO REINTEGRO

In caso di sinistro le somme assicurate con le singole partite di polizza, i relativi limiti di indennizzo, si intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno rispettivamente indennizzabile al netto di eventuali franchigie o scoperti senza corrispondente restituzione di premio.

Resta comunque convenuto che tanto le somme assicurate quanto i limiti di indennizzo sono – con effetto immediato – automaticamente reintegrati nei valori originali. Il suddetto reintegro può aver luogo solo per una volta nell'ambito dello stesso periodo di assicurazione. Il Contraente corrisponderà, al momento del pagamento del sinistro, il rateo di premio relativo all'importo reintegrato per il tempo intercorrente fra la data del reintegro stesso ed il termine del periodo di assicurazione in corso.

L'eventuale reintegro non pregiudica la facoltà della Società di recedere dal contratto ai sensi dell'art. 2.6. Qualora a seguito del sinistro la Società decidesse di recedere dal contratto, si farà luogo al rimborso del premio netto non goduto sulle somme rimaste in essere.

ART. 4.8 RECUPERO DELLE COSE RUBATE

Se le cose rubate vengono recuperate in tutto o in parte, l'assicurato deve darne avviso alla Società appena ne ha avuto notizia. Le cose recuperate divengono di proprietà della Società, se questa ha indennizzato integralmente il danno, salvo che l'Assicurato rimborsi alla Società l'intero importo riscosso a titolo di indennizzo per le cose medesime. Se invece la Società ha indennizzato il danno solo in parte, l'Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate previa restituzione dell'importo dell'indennizzo riscosso dalla Società per le stesse, o di farle vendere. In quest'ultimo caso si procede ad una nuova valutazione del danno, sottraendo all'ammontare del danno originariamente accertato il valore delle cose recuperate; sull'importo così ottenuto viene ricalcolato l'indennizzo a termini di polizza e si effettuano i relativi conguagli. Per le cose rubate che siano recuperate prima del pagamento dell'indennizzo e prima che siano trascorsi due mesi dalla data di avviso del sinistro, la Società è obbligata soltanto per i danni subiti dalle cose stesse in conseguenza del sinistro. L'Assicurato ha tuttavia la facoltà di abbandonare alla Società le cose recuperate che siano d'uso personale o domestico, salvo il diritto della Società di rifiutare l'abbandono, pagando l'indennizzo dovuto.

ART. 4.9 ARCHIVI E DOCUMENTI

(Operante qualora venga valorizzata la relativa partita)

La Società rimborsa il costo del materiale e delle operazioni manuali e meccaniche per la riparazione, ricostruzione, rifacimento o riacquisto di archivi, documenti, disegni, registri, microfilms, fotocolor, escluso qualsiasi riferimento a valore di affezione od artistico o scientifico.

La garanzia opera per i rischi previsti all'art. 4.1.

L'indennizzo sarà limitato al rimborso dei costi effettivamente sostenuti entro un anno dal sinistro e verrà corrisposto dalla Società soltanto dopo che i beni sottratti saranno stati rimpiazzati.

La garanzia è prestata a primo rischio assoluto.



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

ART. 4.10 FURTO, RAPINA ED ESTORSIONE DEI GIOIELLI, PREZIOSI E VALORI

(Operante qualora venga valorizzata la relativa partita)

A parziale deroga dell'art. 4.2, la Società indennizza i danni materiali e diretti derivanti da furto, rapina od estorsione di gioielli, preziosi e valori dell'albergatore e degli addetti commessi nei locali dell'albergo.

Limitatamente alla garanzia furto la Società indennizza i danni a condizione che:

- a. i gioielli, preziosi e valori siano riposti in mezzi di custodia;**
- b. l'autore del furto, dopo essersi introdotto nei locali, abbia violato i mezzi di custodia mediante rottura, scasso od uso fraudolento di chiavi.**

Per la presente partita opera lo scoperto previsto all'art. 4.16.

ART. 4.11 SCIPPO E RAPINA DEI CLIENTI

(Operante qualora venga valorizzata la relativa partita)

La Società indennizza i danni materiali e diretti subiti dai clienti in conseguenza di rapina e scippo degli effetti personali, compresi preziosi e valori, dagli stessi portati indosso sia all'interno dell'albergo sia fuori dallo stesso, durante il periodo di soggiorno. **Resta comunque inteso che la Società non sarà tenuta ad indennizzare, per ciascun cliente un importo superiore a quello indicato sulla scheda di polizza.** La garanzia si estende ai danni da furto purché conseguenti ad infortunio o improvviso malore del Cliente. In caso di sinistro indennizzabile verrà altresì riconosciuto nei limiti della somma assicurata anche il rimborso delle spese sostenute per il rifacimento o duplicazione di documenti personali sottratti o danneggiati quali a titolo esemplificativo e non limitativo: passaporto, carta d'identità, patente automobilistica.

La Società non indennizza i danni da furto e rapina di veicoli o parti degli stessi, nonché del bagaglio e di qualsiasi oggetto ivi trovantesi.

Per la presente partita operano i limiti di indennizzo previsti all'art. 4.17.

ART. 4.12 TRASPORTO DEI VALORI

(Operante qualora venga valorizzata la relativa partita)

La Società indennizza i danni materiali e diretti derivanti da perdita dei valori dell'albergatore e degli addetti durante il trasporto conseguenti a:

- a. furto avvenuto in seguito ad improvviso malore del portavalori;
 - b. il furto con destrezza, **limitatamente ai casi in cui il portavalori ha indosso od a portata di mano i valori;**
 - c. la rapina;
- avvenuti al di fuori dell'albergo.

L'assicurazione è operante esclusivamente per gli addetti che non abbiano minorazioni fisiche che li rendano inadatti al servizio di portavalori e siano di età non inferiore ai 18 anni e non superiore a 65 anni. Qualora venisse meno uno di tali requisiti, la garanzia cessa automaticamente.

I trasporti dei valori devono essere effettuati con le seguenti modalità:

- **fino a euro 50.000 da un addetto;**
- **oltre a euro 50.000 da almeno due addetti.**

L'assicurazione è estesa al temporaneo deposito dei valori nell'abitazione dell'addetto, o di terzi ove abbia a soggiornare, purché in mezzi di custodia; oppure anche fuori dai mezzi di custodia quando nell'abitazione sia presente l'addetto o persona di sua fiducia.

La Società rimborsa altresì, nei limiti della somma assicurata:

- le spese sanitarie documentate conseguenti ad infortunio subito dal portavalori;
- le spese per la duplicazione dei documenti sottratti o danneggiati al portavalori.

Per la presente partita possono operare scoperti e limite di indennizzo previsti agli artt. 4.16 e 4.17.



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

ART. 4.13 VEICOLI

(Operante qualora venga valorizzata la relativa partita)

A parziale deroga dell'art. 4.2, la Società indennizza i danni materiali e diretti causati ai veicoli dell'albergo **(esclusi quelli del titolare dell'impresa e, qualora l'Assicurato non sia una persona fisica, del legale Rappresentante, del Socio a responsabilità illimitata e dell'amministratore)**, di fornitori, di addetti e di clienti, in sosta nell'autorimessa, nei parcheggi e nelle aree di sosta riservati dell'albergo, in conseguenza di furto, rapina o atti vandalici a seguito di tentato furto o rapina.

Sono comprese le parti accessorie, i pezzi di ricambio o singole parti dei veicoli; **sono invece esclusi il contenuto, il bagaglio ed ogni altro indumento e oggetto.**

Limitatamente a ciclomotori e velocipedi l'assicurazione furto è prestata, alla condizione essenziale per l'efficacia della garanzia, che siano riposti in locali chiusi a chiave.

La garanzia è prestata a primo rischio assoluto.

Per la presente partita possono operare scoperto e limite di indennizzo previsti agli artt. 4.16 e 4.17.

CONDIZIONE FACOLTATIVA

Operante sui beni assicurati solo se esplicitamente richiamata nella scheda di polizza a parziale deroga dell'art. 4.2. Per la presente condizione opera lo scoperto esposto all'art. 4.16.

ART. 4.14 ESTENSIONE DELL'ASSICURAZIONE AI BENI ALL'APERTO

(Condizione Facoltativa A)

La Società indennizza l'Assicurato dei danni materiali e diretti derivanti da furto, rapina ed estorsione al contenuto che si trovi all'aperto, purché sia nell'ambito dell'area dell'albergo all'ubicazione indicata nella scheda di polizza.

FRANCHIGIA, SCOPERTI, LIMITI DI INDENNIZZO

ART. 4.15 FRANCHIGIA

Il pagamento dell'indennizzo verrà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, dell'importo di euro 150 per la garanzia "Atti vandalici".

ART. 4.16 SCOPERTI

Il pagamento dell'indennizzo verrà effettuato previa detrazione del:

- **20% relativamente alla rapina e/o estorsione per la garanzia "Furto, rapina ed estorsione dei gioielli, preziosi e valori" e per la garanzia "Trasporto dei valori";**
- **20% con il minimo di euro 150 per la garanzia "veicoli";**
- **20% con il minimo di euro 250 per la garanzia "Estensione dell'assicurazione ai beni all'aperto";**
- **20% limitatamente ai periodi di chiusura dell'albergo qualora, in caso di furto, i mezzi di protezione e chiusura esistenti ed operanti sulle aperture usate dai ladri per raggiungere le cose assicurate risultino difformi da quelli indicati nell'Art. 4.6.**
- **20% limitatamente al periodo di chiusura dell'albergo in presenza di fabbricati con caratteristiche difformi in modo peggiorativo rispetto a quanto indicato alla definizione di fabbricato.**

In caso di coesistenza di più scoperti verrà applicato sull'indennizzo uno scoperto massimo del 30%

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

ART. 4.17 LIMITI DI INDENNIZZO

In nessun caso la Società pagherà:

per singolo sinistro e per anno assicurativo importo superiore a:

- euro 2.500 per i danni da furto, rapina od estorsione di valori e/o preziosi dell'albergatore e degli addetti risposti fuori dai mezzi di custodia;

per singolo sinistro importo superiore a:

- euro 300 per le spese documentate per la duplicazione dei documenti sottratti relativamente alla garanzia "Scippo e rapina dei clienti";
- euro 1.000 per le spese sanitarie documentate conseguenti ad infortunio subito dal portavalori e per le spese per la duplicazione dei documenti sottratti;
- euro 2.500 per cliente, relativamente alla garanzia "Scippo e rapina dei clienti", salvo importo inferiore indicato sulla scheda di polizza;
- 10% della somma assicurata alla partita contenuto con il massimo di euro 5.000 per i guasti cagionati dai ladri alle parti di fabbricato;
- 10% della somma assicurata alla partita contenuto per atti vandalici;
- 20% della somma assicurata alla partita contenuto per la garanzia "Estensione dell'assicurazione ai beni all'aperto";
- 50% della somma assicurata alla partita veicoli con il massimo di euro 40.000 per singolo veicolo;
- 50% della somma assicurata alla partita contenuto con il massimo di euro 15.000 per singolo oggetto pregiato.



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

5. NORME CHE REGOLANO LA SEZIONE ELETTRONICA

ART. 5.1 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Società indennizza i danni materiali e diretti causati alle apparecchiature elettroniche, anche se non di proprietà dell'Assicurato, da un qualunque evento accidentale non espressamente escluso.

Rimangono comunque escluse le apparecchiature elettroniche dei clienti.

Gli eventi sono garantiti anche se causati con colpa grave del Contraente o dell'Assicurato, dei familiari conviventi o delle persone di cui il Contraente o l'Assicurato deve rispondere a norma di legge, nonché dei legali Rappresentanti o dei Soci a responsabilità illimitata.

La Società rimborsa le spese documentate:

1. per demolire, sgomberare, trattare, trasportare e stoccare a discarica idonea i residui del sinistro;
2. per rimuovere, per eventualmente depositare presso terzi, per ricollocare le apparecchiature elettroniche assicurate e illese, resi necessarie a seguito di sinistro indennizzabile a termine della presente Sezione;
3. per gli onorari di competenza del Perito, che il Contraente avrà scelto e nominato, nonché la quota parte di spese ed onorari a carico del Contraente a seguito di nomina del terzo Perito. **Qualora il sinistro interessi più Sezioni prestate con la presente polizza si conviene che la Società indennizzerà i suddetti onorari una sola volta.**

Per le presenti garanzie possono operare, se previsti, franchigie, scoperti e limiti di indennizzo esposti agli artt. 5.11, 5.12 e 5.13.

ART. 5.2 ESCLUSIONI

La Società non indennizza i danni:

1. causati da atti di guerra, insurrezione, occupazione di edifici in genere, sequestri, occupazione militare, invasione;
2. causati da esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure causati da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
3. causati o agevolati con dolo del Contraente o dell'Assicurato, dei familiari conviventi, dei Rappresentanti legali o dei Soci a responsabilità illimitata;
4. causati da terremoto, da eruzioni vulcaniche, da maremoti;
5. alle cose poste in locali interrati o seminterrati causati da inondazioni, alluvioni, allagamenti, rigurgito dei sistemi di scarico, acqua piovana e agenti atmosferici in genere nel caso di occlusioni;
6. di deperimento, logoramento, corrosione, ossidazione che siano in conseguenza naturale dell'uso o funzionamento o causati dagli effetti gradualmente degli agenti atmosferici;
7. per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore, il venditore o il locatore delle cose assicurate;
8. verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione, nonché i danni verificatisi in occasione di trasporti e relative operazioni di carico e scarico al di fuori dell'ubicazione indicata nella scheda di polizza;
9. dovuti all'inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l'esercizio indicate dal costruttore e/o fornitore dei beni assicurati;
10. di natura estetica che non siano connessi con danni indennizzabili;
11. da smarrimenti od ammanchi;
12. attribuibili a difetti noti al Contraente o all'Assicurato all'atto della stipulazione della polizza;
13. causati da guasti verificatisi senza concorso di cause esterne;
14. conseguenti a virus informatici.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

La Società non indennizza i costi:

- 15. inerenti a modifiche, aggiunte e miglioramenti delle apparecchiature elettroniche;**
- 16. di intervento o di sostituzione di componenti sostenuti per controlli di funzionalità, manutenzione preventiva, aggiornamento tecnologico delle stesse.**

Sono altresì esclusi i danni:

- 17. a tubi, valvole elettroniche ed altre fonti di luce salvo che i danni siano connessi a sinistri indennizzabili, verificatisi ad altre parti dei beni assicurati;**

Sono esclusi, qualora non sia stata esplicitamente valorizzata idonea partita oppure richiamata la specifica Sezione nella scheda di polizza, i danni:

- 18. alle apparecchiature elettroniche dei clienti, nonché i dati e i relativi supporti (assicurabili con la Sezione Responsabilità Civile);**
- 19. ai dati e relativi supporti, nonché ai programmi in licenza d'uso;**
- 20. indiretti quali i profitti sperati, i danni del mancato godimento od uso o di altri eventuali pregiudizi.**

ART. 5.3 EVENTI SOCIO-POLITICI

Relativamente ai danni verificatisi in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici o dolosi compresi quelli di terrorismo o di sabotaggio, **la Società ed il Contraente hanno la facoltà di recedere in qualunque momento dalla garanzia prestata mediante preavviso di trenta giorni da comunicarsi a mezzo lettera raccomandata.**

La Società, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa al Contraente la parte di premio, al netto dell'imposta, relativo alla presente garanzia, per il periodo di rischio non corso. Il tasso annuo, al netto dell'imposta, previsto per questa garanzia è pari allo 0.25‰.

ART. 5.4 UBICAZIONE DELLE COSE ASSICURATE

Le apparecchiature elettroniche si intendono garantite ovunque nell'ambito dell'albergo sottotetto e, se all'aperto, solo se stabilmente ancorate al suolo od al fabbricato, ferme restando le limitazioni di garanzia previste dalla presente Sezione.

ART. 5.5 ENTI IN LEASING

A parziale deroga dell'art. 5.1, la Società non indennizza le cose assicurate con contratti di leasing coperte con altro contratto di assicurazione. Qualora la predetta assicurazione risultasse inefficace o insufficiente gli enti in leasing saranno considerati in garanzia.

ART. 5.6 VALORE DELLE COSE ASSICURATE

La somma assicurata deve essere uguale al valore a nuovo.

ART. 5.7 DANNI DA FURTO

La Società indennizza i danni materiali e diretti derivanti dal furto delle apparecchiature elettroniche, **a condizione che l'autore del furto si sia introdotto nei locali:**

- a. **violando le difese esterne** mediante rottura, scasso, uso fraudolento di chiavi, uso di grimaldelli o di arnesi simili;
- b. **per via, diversa da quella ordinaria**, che richieda superamento di ostacoli o di ripiani mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;
- c. **in modo clandestino**, purché l'asportazione della refurtiva sia avvenuta, poi, a mezzi di chiusura operanti.

La garanzia è prestata a condizione che ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti le cose assicurate, **situata in linea verticale a meno di 4 metri** dal suolo o da superfici acquee nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria all'esterno, senza impiego cioè di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale, **sia difesa, per tutta la sua estensione**, da robusti serramenti di legno, materia plastica



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica, chiusi con serrature, lucchetti, o da altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno, **oppure protetta** da inferriate fissate nel muro.

Nelle inferriate e nei serramenti di metallo o lega metallica sono ammesse luci, se rettangolari, di superficie non superiore a 900 cmq., e con lato minore non superiore a 18 cm., oppure, se non rettangolari di forma inscritta nei predetti rettangoli o di superficie non superiore a 400 cmq.

Negli altri serramenti sono ammessi spioncini o feritoie di superficie non superiore a 100 cmq.

Sono pertanto esclusi – in quanto non sia diversamente convenuto – i danni di furto avvenuti quando, per qualsiasi motivo, non esistano o non siano operanti i mezzi di protezione e chiusura sopraindicati, oppure commessi attraverso le luci di serramenti o inferriate senza effrazione delle relative strutture o dei congegni di chiusura.

Qualora invece, in caso di furto, i mezzi di protezione e chiusura esistenti ed operanti risultino difformi da quanto sopra indicato si conviene che se la difformità riguarda aperture diverse da quelle usate dai ladri per raggiungere le cose assicurate il danno verrà liquidato a termini di polizza senza eccezioni o riserve per tale titolo.

Durante i periodi di apertura dell'albergo la garanzia è valida anche se non sono operanti i mezzi di chiusura e protezione dei locali sopra esposti, purché nell'albergo vi sia la costante presenza dell'Assicurato, dei suoi familiari o dipendenti e, comunque, di persone da lui incaricate della sorveglianza dei locali e dei beni assicurati. Relativamente alle apparecchiature elettroniche poste all'aperto, la garanzia è prestata nel presupposto che siano stabilmente ancorate al suolo od al fabbricato.

Limitatamente ai periodi di chiusura dell'albergo, fermo quanto indicato per le caratteristiche costruttive dei fabbricati contenenti i beni assicurati, la Società indennizza l'Assicurato dei danni materiali e diretti causati da furto avvenuto nei modi previsti nel presente punto anche se l'autore del furto è un addetto del Contraente o dell'Assicurato, **escluso il titolare dell'albergo. La garanzia è operante a condizione che l'addetto sia stato denunciato all'Autorità Competente.**

Per la presente garanzia possono operare, se previsti, gli scoperti esposti all'art. 5.12.

ART. 5.8 DANNI IMPUTABILI A FENOMENO ELETTRICO

La Società indennizza i danni imputabili a fenomeno elettrico trasmessi tramite la rete di alimentazione elettrica, la rete telefonica e la rete di comunicazione dati, **a condizione che:**

- **l'impianto elettrico e l'impianto di messa a terra siano a norma di legge;**
- **gli impianti assicurati siano difesi con dispositivi di protezione/stabilizzatori** o trasformatori separatori o gruppi di continuità o, per le piccole apparecchiature, interruttore differenziale o comunque dispositivi protettivi realizzati ed installati a regola d'arte;
- **il fenomeno elettrico abbia danneggiato congiuntamente all'impianto assicurato i predetti sistemi di protezione.**

Per la presente garanzia possono operare, se previsti, gli scoperti esposti all'art. 5.12.

ART. 5.9 DATI E RELATIVI SUPPORTI, PROGRAMMI IN LICENZA D'USO

(Operante qualora venga valorizzata la relativa partita)

Per le sotto elencate garanzie possono operare, se previsti, franchigie, scoperti e limiti di indennizzo esposti agli artt. 5.11, 5.12 e 5.13.

DATI E RELATIVI SUPPORTI

A parziale deroga dell'art. 5.2, la Società rimborsa i costi necessari sostenuti dall'Assicurato, conseguenti a sinistro indennizzabile a termini della presente Sezione, per il riacquisto dei supporti nonché per la ricostruzione dei dati.

Se la ricostruzione non è necessaria o non avviene entro un anno dal sinistro, La Società rimborsa i soli costi per il riacquisto dei supporti di dati privi di informazione.

La Società non rimborsa i danni ai programmi.

La Società non rimborsa i costi derivanti da perdita od alterazione di dati senza danni materiali a supporti.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

L'assicurazione è prestata a primo rischio assoluto.

PROGRAMMI IN LICENZA D'USO

A parziale deroga dell'art. 5.2, in caso di sinistro indennizzabile a termini della presente Sezione ai supporti su cui sono memorizzati i programmi in licenza d'uso. La Società rimborsa i costi necessari sostenuti per la loro duplicazione o per il riacquisto, **entro un anno dal sinistro**.

L'assicurazione è prestata a primo rischio assoluto.

ART. 5.10 DANNI INDIRETTI

(Operante qualora venga valorizzata la relativa partita)

A parziale deroga dell'Art. 5.2, la Società riconosce all'Assicurato per i danni indiretti conseguenti a sinistri indennizzabili a termini della presente Sezione una indennità aggiuntiva, anche in eccedenza alla somma assicurata, per un importo forfettario pari al 10% dell'indennizzo degli enti per i quali la garanzia è specificamente accordata.

La garanzia opera sulle apparecchiature elettroniche per i rischi previsti all'Art. 5.1 e – se operante – per le garanzie "Dati e relativi supporti, programmi in licenza d'uso".

FRANCHIGIE, SCOPERTI, LIMITI DI INDENNIZZO

ART. 5.11 FRANCHIGIE

Il pagamento dell'indennizzo verrà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di euro 150, salvo l'applicazione di maggiori franchigie o scoperti altrimenti previsti.

ART. 5.12 SCOPERTI

Il pagamento dell'indennizzo verrà effettuato previa detrazione del:

- **20% limitatamente ai periodi di chiusura dell'albergo qualora, in caso di furto, i mezzi di protezione e chiusura esistenti ed operanti sulle aperture usate dai ladri per raggiungere le cose assicurate risultino difformi da quelli indicati nell'art. 5.7);**
- **20% limitatamente al periodo di chiusura dell'albergo in presenza di fabbricati con caratteristiche difformi in modo peggiorativo rispetto a quanto indicato alla definizione di fabbricato;**
- **25% con il minimo di euro 250 per danni alle apparecchiature elettroniche installate all'esterno;**
- **25% relativamente ai "Danni imputabili a fenomeno elettrico" qualora, al momento del sinistro, i dispositivi di protezione indicati siano attivati e la variazione di tensione esterna colpisca le cose assicurate senza danneggiarli;**
- **50% relativamente ai "Danni imputabili a fenomeno elettrico" qualora, al momento del sinistro, i dispositivi di protezione indicati non siano attivati e la variazione di tensione esterna colpisca le cose assicurate senza danneggiarli.**

ART. 5.13 LIMITI DI INDENNIZZO

In nessun caso la Società pagherà:

per singolo sinistro e per anno assicurativo importo superiore a:

- **70% della somma assicurata per danni conseguenti a tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici o dolosi, compresi quelli di terrorismo o di sabotaggio;**
- **euro 5.000 per le spese per rimuovere, depositare e ricollocare;**

per singolo sinistro importo superiore a:

- **10% dell'indennizzo per spese per demolire, sgomberare, trattare, trasportare e stoccare a discarica idonea i residui del sinistro e per la garanzia "Danni indiretti";**
- **5% dell'indennizzo con il massimo di euro 1.500 per gli onorari di competenza del Perito.**



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

6. NORME CHE REGOLANO LA SEZIONE CRISTALLI

ART. 6.1 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Società rimborsa le spese sostenute per la sostituzione, dovuta a rottura per qualunque causa, escluse quelle previste al punto 6.2, delle lastre assicurate con altre nuove uguali od equivalenti per caratteristiche, compresi i costi di trasporto ed installazione.

Sono comunque comprese le rotture anche se causate con colpa dell'Assicurato, dei familiari conviventi o delle persone di cui l'Assicurato deve rispondere a norma di legge, nonché dei Rappresentanti legali o dei Soci a responsabilità illimitata.

La garanzia è prestata a primo rischio assoluto.

Per la presente garanzia possono operare i limiti di indennizzo previsti all'art. 6.5.

ART. 6.2 ESCLUSIONI

Per la presente garanzia possono operare i limiti di indennizzo previsti all'Art. 6.5.

La Società non rimborsa le rotture:

- 1. derivanti da crollo di fabbricato o distacco di parti di esso, cedimento del terreno o assestamento del fabbricato, restauro dei locali, operazioni di trasloco, lavori sulle lastre od ai relativi supporti, sostegni o cornici, rimozione delle lastre o degli infissi o dei mobili su cui le stesse sono collocate;**
- 2. causate da atti di guerra, di insurrezioni, di occupazione militare, di invasione;**
- 3. determinate o agevolate con dolo del Contraente o dell'Assicurato, dei familiari conviventi, dei legali Rappresentanti o dei Soci a responsabilità illimitata;**
- 4. causate da esplosioni o da emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure causate da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;**
- 5. causate da terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, mareggiate, inondazioni, alluvioni;**
- 6. di lastre che alla data dell'entrata in vigore della presente polizza non fossero integre ed esenti da difetti.**

Le scheggiature e le rigature non costituiscono rotture indennizzabili a termini di polizza.

ART. 6.3 VALORE DELLE COSE ASSICURATE

L'Assicurazione è prestata in base al valore a nuovo.

ART. 6.4 RINUNCIA ALLA RIVALSA

La Società rinuncia – salvo in caso di dolo – al diritto di surroga derivante dall'art. 1916 C.C. verso:

- le persone delle quali l'Assicurato deve rispondere a norma di legge;
- le società controllanti, controllate e collegate;
- i clienti;
- i fornitori di merci;

purché l'Assicurato, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile.

LIMITI DI INDENNIZZO

ART. 6.5 LIMITI DI INDENNIZZO

In nessun caso la Società pagherà:

- **per singola lastra, importo superiore a euro 2.500;**
- **per uno o più sinistri verificatisi nel corso di un'annualità assicurativa, importo superiore alla somma assicurata.**



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

7. NORME CHE REGOLANO LA SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE

ART. 7.1 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

A. RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (R.C.T.)

La Società tiene indenne l'Assicurato/Contraente e gli addetti di quanto questi siano tenuti a pagare, quali responsabili ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per danni involontariamente cagionati a terzi per:

- morte e lesioni personali;
- distruzione o deterioramento di cose;

in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione al rischio:

- della conduzione dell'albergo;
- della proprietà dell'albergo qualora nella scheda di polizza alla Sezione Responsabilità Civile sia indicata compresa la proprietà del fabbricato.

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa loro derivare da fatto, anche doloso, di persone delle quali debbano rispondere, nonché per fatto di eventuali appaltatori e subappaltatori in relazione a tutti i rischi sussidiari, accessori e complementari alla conduzione dell'albergo.

L'assicurazione comprende inoltre:

- a. la responsabilità civile dell'Assicurato/Contraente ai sensi dell'art. 2049 C.C. per danni cagionati a terzi dai suoi dipendenti in relazione alla guida di veicoli, purché i medesimi non siano di proprietà dell'Assicurato/Contraente od allo stesso intestati al P.R.A., o in locazione finanziaria, o in usufrutto o in sua consegna o custodia.

È fatto salvo in ogni caso il diritto di surrogazione della Società nei confronti dei responsabili.

La garanzia è valida a condizione che al momento del sinistro il veicolo sia guidato da dipendenti e/o apprendisti dell'Assicurato/Contraente iscritti nei libri paga tenuti a norma di legge;

- b. la responsabilità civile per i danni da incendio, eventualmente in aumento al massimale previsto dalla Condizione Facoltativa "Ricorso Terzi" della Sezione Incendio, se operante;
- c. la responsabilità civile dell'Assicurato/Contraente nella sua qualità di committente o di responsabile dei lavori ai sensi del D.Lgs. 81/08 e successive modifiche, nonché la responsabilità civile dell'Assicurato/Contraente e degli Assicurati ai sensi del D.Lgs. 81/08 e successive modifiche;
- d. la responsabilità civile per i danni cagionati a terzi da cibi e bevande dopo la loro somministrazione purché la stessa ed il danno siano avvenuti durante il periodo di validità dell'assicurazione. Si conviene di considerare terzi gli addetti **purché subiscano il danno non in occasione di servizio o lavoro;**
- e. per danni derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi purché **conseguenti a sinistro risarcibile a termine della presente Sezione.**

B. RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO PRESTATORI DI LAVORO (R.C.O.)

La Società tiene indenne il Contraente di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

1. ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e dell'art. 13 del D.Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38, per gli infortuni sofferti da:
 - a. prestatori di lavoro da lui dipendenti e risultanti a libro paga o da lavoratori parasubordinati assicurati ai sensi dei predetti D.P.R. e D.Lgs., addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione anche se temporaneamente impegnati presso altre aziende;
 - b. soci e familiari coadiuvanti limitatamente alla rivalsa INAIL;
2. ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e del D.Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38, cagionati a prestatori di lavoro di cui al precedente punto 1. a. per morte e per lesioni personali.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

L'assicurazione R.C.O. è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, il Contraente sia in regola con gli obblighi dell'assicurazione di legge; conserva comunque la propria validità anche nel caso in cui l'eventuale irregolarità agli obblighi di legge derivi da comprovata inesatta interpretazione delle norme di legge vigenti in materia.

Da tale assicurazione sono comunque escluse le malattie professionali.

L'assicurazione R.C.T. e l'assicurazione R.C.O. valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'Art. 14 della legge 12.6.1984, n. 222.

Per le presenti garanzie possono operare, se previsti, franchigie, scoperti e limiti di risarcimento esposti agli artt. 7.18, 7.19 e 7.20.

ART. 7.2 ESCLUSIONI

La garanzia di R.C.T. non comprende i danni:

1. da furto (salvo quanto previsto dalle Condizioni Facoltative "A" e "B");
2. da rapina;
3. derivanti da interruzione, impoverimento o deviazioni di sorgenti o corsi d'acqua, alterazioni o impoverimenti di falde acquifere, giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
4. derivanti dalla circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore, dalla navigazione di natanti a motore e dall'impiego di aeromobili, fermo quanto previsto dall'Art. 7.1 punto A. a.;
5. ad opere e/o cose costruite, poste in opera, rimosse, mantenute, riparate, utilizzate dall'Assicurato/Contraente; ad opere e/o cose sulle quali si eseguono i lavori;
6. a natanti e aeromobili sotto carico o scarico ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni, nonché alle cose sugli stessi trasportate;
7. cagionati da prodotti e cose in genere dopo la consegna a terzi salvo quanto previsto dall'Art. 7.1 punto A. d.;
8. da vibrazioni;
9. a condutture ed impianti sotterranei in genere;
10. da detenzione e/o impiego di esplosivi;
11. a cose da cedimento, franamento o assestamento del terreno;
12. a cose che vengono trasportate, rimorchiate, trainate, sollevate, caricate o scaricate.

Le garanzie di R.C.T. e R.C.O. non comprendono in ogni caso i danni:

- verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.);
- derivanti da: presenza, uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di amianto e/o di prodotti contenenti amianto;
- derivanti da prodotti geneticamente modificati.

Sono esclusi, qualora non sia stata esplicitamente richiamata nella scheda di polizza la relativa Condizione Facoltativa, i danni derivanti:

13. alle cose portate o consegnate dai clienti così come previsto dagli Artt. 1783, 1784 e 1785 bis C.C. (assicurabili con la Condizione Facoltativa "A");
14. alle cose in consegna o custodia diverse da quelle portate o consegnate dai clienti (assicurabili con la Condizione Facoltativa "D");
15. ai veicoli dei fornitori, degli addetti e dei clienti nell'autorimessa, nei parcheggi e nelle aree riservate dell'albergo (assicurabili con la Condizione Facoltativa "B");
16. dallo svolgimento delle seguenti attività sportive: immersioni subacquee con autorespiratori, sport invernali, equitazione, golf, canoa nei tratti montani di fiumi e torrenti, sci nautico, atletica pesante e lotta nelle varie forme, speleologia (assicurabili con la Condizione Facoltativa "C");

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

17. da cure termali e relativi rischi e pericoli (assicurabili con la Condizione Facoltativa "E");
18. da inquinamento dell'acqua, dell'aria o del suolo (assicurabili con la Condizione Facoltativa "G");
19. da malattie professionali sofferte dai soggetti di cui all'art. 7.1 B (assicurabili con la Condizione Facoltativa "H");
20. dall'esercizio di sale da ballo, night clubs, e discoteche (assicurabili con la Condizione Facoltativa "I");
21. dall'esercizio di stabilimenti balneari (assicurabili con la Condizione Facoltativa "L");
22. ai cavalieri e a coloro che conducono i cavalli (assicurabili con la Condizione Facoltativa "F").

ART. 7.3 PERSONE NON CONSIDERATE "TERZI"

A. **Non sono considerati terzi nei confronti dell'Assicurato/Contraente:**

1. **il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato/Contraente, nonché ogni altro parente o affine con lui convivente;**
2. quando l'Assicurato/Contraente non sia una persona fisica, **il legale Rappresentante, il Socio a responsabilità illimitata, l'Amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;** sono tuttavia compresi i danni per la morte e per lesioni personali gravi o gravissime come definite dall'art. 583 Codice Penale subite dai Soci a responsabilità illimitata o da Amministratori, che non siano legali rappresentanti della Società assicurata o dai loro familiari, questi ultimi a condizione che non partecipino manualmente all'attività descritta nella scheda di polizza e che non siano legali Rappresentanti dell'azienda;
3. **i dipendenti dell'Assicurato/Contraente soggetti all'obbligo di iscrizione all'INAIL** che subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio **ed ogni altra persona che subisca il danno in conseguenza alla partecipazione manuale all'attività descritta nella scheda di polizza.** Sono in ogni caso considerati terzi per morte o lesioni personali gravi o gravissime, come definite dall'art. 583 Codice Penale, gli appaltatori, i subappaltatori, i loro dipendenti, nonché i clienti e i fornitori, che in via occasionale partecipino ad operazioni di carico e scarico;
4. **i lavoratori parasubordinati soggetti all'obbligo di iscrizione all'INAIL da parte dell'Assicurato/Contraente, per morte o lesioni personali.**

B. **Non sono considerati terzi nei confronti dei dipendenti dell'Assicurato/Contraente:**

1. **l'Assicurato/Contraente;**
2. **il coniuge, i genitori, i figli del dipendente e qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;**
3. **i dipendenti tra di loro,** salvo che per i danni da essi subiti per morte o lesioni gravi o gravissime, entro i limiti dei massimali R.C.O. e sempreché quest'ultima garanzia sia resa operante nel contratto;
4. **ogni altra persona che subisca il danno in occasione della partecipazione manuale all'attività descritta nella scheda di polizza,** salvo i clienti e i fornitori che in via occasionale possono partecipare ad operazioni di carico e scarico (fermo quanto indicato al precedente Art. 7.1 punto A e.), gli appaltatori, i subappaltatori e i loro dipendenti, che sono considerati terzi per morte o lesioni personali gravi o gravissime come definite dall'art. 583 Codice Penale;
5. **i lavoratori parasubordinati soggetti all'obbligo di iscrizione all'INAIL da parte dell'Assicurato/Contraente, per morte e lesioni personali.**

ART. 7.4 PERSONALE TEMPORANEO

Nel caso in cui l'Assicurato/Contraente si avvalga di personale temporaneo regolarmente acquisito in base alle norme di legge, la garanzia opera anche per la responsabilità civile derivante all'Assicurato/Contraente per fatto di detto personale temporaneo, nonché per la responsabilità civile di quest'ultimo mentre svolge attività per conto dell'Assicurato/Contraente.

Qualora la garanzia R.C.O., di cui all'Art. 7.1 punto B, non valga nei confronti di detto personale, lo stesso è considerato terzo per morte e lesioni personali.



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

ART. 7.5 RISCHI DI CIRCOLAZIONE SU STRADE ED AREE PRIVATE

Quando per i rischi di circolazione di veicoli a motore semoventi su strade o aree private non equiparate a quelle di uso pubblico esiste contemporanea e valida assicurazione, la garanzia di cui alla presente polizza viene prestata, fermi i massimali nella stessa indicati, in secondo rischio (e cioè in eccedenza) rispetto al risarcimento previsto da tale copertura.

ART. 7.6 PLURALITÀ DI ASSICURATI

La garanzia viene prestata entro i limiti ed i massimali convenuti nella scheda di polizza per sinistro, il quale resta ad ogni effetto unico anche nel caso di responsabilità di uno degli Assicurati. Tuttavia il massimale verrà utilizzato in via prioritaria a copertura della responsabilità civile dell'Assicurato/Contraente ed in via subordinata, per l'eccedenza, a copertura della responsabilità civile degli altri Assicurati.

ART. 7.7 DOVE ASSICURIAMO

L'Assicurazione vale per i danni che si verifichino nel mondo intero, a condizione che l'albergo sia ubicato nel territorio della Repubblica Italiana, dello Stato della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.

CONDIZIONI FACOLTATIVE

Operanti sui beni assicurati solo se esplicitamente richiamate nella scheda di polizza e ferma l'efficacia dell'art. 7.2. Per le presenti condizioni possono operare, se previsti, franchigie, scoperti e limiti di indennizzo esposti agli artt. 7.18, 7.19 e 7.20.

ART. 7.8 COSE PORTATE O CONSEGNATE DAI CLIENTI

(Condizione Facoltativa A)

La Società tiene indenne l'Assicurato/Contraente, nei limiti dei massimali scelti e riportati nella scheda di polizza, di quanto questi sia tenuto a rispondere verso i clienti, ai sensi degli Artt. 1783 – 1784 – 1785 bis C.C., per sottrazione, distruzione, deterioramento di cose portate o di cose consegnate in albergo dai clienti stessi.

L'assicurazione è operante:

1. senza applicazione di scoperti in caso di sottrazione di cose, riposte nelle cassette di sicurezza installate nelle camere dei clienti, purché la sottrazione avvenga con effrazione o asportazione della cassetta di sicurezza;
2. senza applicazione di scoperti in caso di sottrazione di cose prese in consegna dall'albergatore e/o degli addetti e riposti negli armadi di sicurezza e/o nei mezzi di custodia dell'albergo.

L'assicurazione non vale per i veicoli e natanti in genere e cose in essi contenute.

ART. 7.9 VEICOLI

(Condizione Facoltativa B)

L'assicurazione è prestata per la responsabilità civile derivante all'Assicurato/Contraente per danni arrecati ai veicoli dei fornitori, degli addetti e dei clienti in sosta nell'autorimessa, nei parcheggi e nelle aree riservate dell'albergo.

I danni da furto, limitatamente a ciclomotori e velocipedi, sono risarcibili a condizione essenziale per l'efficacia della garanzia, che siano riposti in locali chiusi a chiave.

Sono comprese le parti accessorie, i pezzi di ricambio o singole parti dei veicoli e quant'altro in essi contenuto.

Qualora il sinistro sia riconducibile ad eventi garantiti con la Condizione Facoltativa "veicoli" della Sezione Incendio o "veicoli" della Sezione Furto, purché operanti, la presente Condizione Facoltativa opera in eccedenza alle somme assicurate con le suddette Sezioni.



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

ART. 7.10 ATTIVITÀ SPORTIVE

(Condizione Facoltativa C)

L'assicurazione è prestata per la responsabilità civile derivante all'Assicurato/Contraente da fatto proprio e/o delle persone delle quali debba rispondere per l'esercizio delle seguenti attività sportive, purché organizzate dall'Assicurato/Contraente e con incaricati dallo stesso:

- immersioni subacquee con autorespiratori;
- sport invernali esclusa la pratica dello sci fuori pista, del salto dal trampolino e dello sci acrobatico;
- equitazione e passeggiate a cavallo, **con esclusione dei danni alle persone che cavalcano e/o conducono gli animali;**
- golf;
- canoa nei tratti montani di fiumi e torrenti, sci nautico;
- atletica pesante e lotta nelle varie forme;
- speleologia.

ART. 7.11 COSE IN CONSEGNA O CUSTODIA

(Condizione Facoltativa D)

La garanzia si intende estesa ai danni arrecati alle cose di terzi che l'Assicurato/Contraente abbia in consegna o custodia, **escluse le cose portate o consegnate dai clienti, (esclusa la responsabilità del vettore ex art. 1693 C.C.).**

Rimangono comunque esclusi i danni agli immobili, nonché alle cose utilizzate e/o detenute a titolo di locazione finanziaria.

ART. 7.12 CURE TERMALI E RELATIVI RISCHI SPECIALI

(Condizione Facoltativa E)

L'assicurazione è prestata per la responsabilità civile derivante all'Assicurato/Contraente da fatto proprio e delle persone delle quali o con le quali debba rispondere per l'esercizio, nell'ambito dell'albergo, di cure termali, in cui vengono praticati i seguenti trattamenti (elencati a titolo esemplificativo e non limitativo): fanghi, bagni termali, massaggi normali e speciali, trazioni, grotta sudorifera, massaggi subacquei, inalazioni, irrigazioni, cure cosmetiche ed estetiche con applicazioni di fango e creme, manipolazioni e chiroprassi, bagno di luce totale, radarterapia, ultrasuono-terapia, ionoforesi, elettroterapia, ginnastica medica e correttiva individuale e collettiva, trattamenti di shiatsu, rieducazione funzionale e riabilitazione neuromotoria, nonché iniezioni intramuscolari, queste ultime effettuate anche da massaggiatori, iniezioni endovenose ed infiltrazioni, agopuntura, mesoterapia, compresi elettrocardiogrammi a radioscopie anche se con apparecchi di proprietà dell'Assicurato/Contraente, nonché trattamenti di fisiocinesiterapia.

Premesso che l'Assicurato/Contraente può avvalersi, per lo svolgimento dei predetti trattamenti, anche di prestatori d'opera, professionisti e tecnici non dipendenti, si conviene che la garanzia è estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato/Contraente per fatto dei predetti, sempreché siano comprovate capacità professionali o, ove previsto, siano regolarmente abilitati ai sensi di legge.

È fatto salvo in ogni caso, il diritto di surrogazione della Società nei confronti dei responsabili.

ART. 7.13 DANNI AI CAVALIERI

(Condizione Facoltativa F)

A parziale deroga e solo congiuntamente alla Condizione Facoltativa "C", la garanzia comprende, **limitatamente al caso di morte e lesioni gravi o gravissime** (così come definite all'art. 583 del Codice Penale) i danni subiti dai cavalieri e da coloro che conducono i cavalli.



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

ART. 7.14 INQUINAMENTO ACCIDENTALE

(Condizione Facoltativa G)

La garanzia comprende i danni cagionati a terzi per morte e lesioni personali, distruzione o deterioramento di cose in conseguenza di contaminazioni dell'acqua, dell'aria o del suolo, congiuntamente o disgiuntamente provocati da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di rotture accidentali di serbatoi, impianti e condutture, attrezzature in genere.

ART. 7.15 MALATTIE PROFESSIONALI

(Condizione Facoltativa H)

A parziale deroga dell'Art. 7.1 punto B l'assicurazione della responsabilità civile verso i prestatori di lavoro è estesa al rischio delle malattie professionali, intendendo per queste, oltre a quelle tassativamente indicate nell'elencazione delle tabelle in vigore al momento del contratto, allegate al D.P.R. 30/6/1965 n. 1124, anche le malattie professionali in quanto tali, purché venga riconosciuta la causa di lavoro.

L'estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino in data posteriore a quella della stipulazione della polizza e siano conseguenza di fatti od omissioni commessi e verificatisi per la prima volta durante il periodo dell'assicurazione.

La garanzia non vale:

- 1. per quei prestatori di lavoro dipendenti per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile;**
- 2. per le malattie professionali conseguenti:**
 - a. alla intenzionale mancata osservanza della disposizione di legge, da parte dell'albergatore;**
 - b. alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni, da parte dell'albergatore.**

La presente esclusione cessa di avere effetto per i danni verificatisi successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla situazione, vengano intrapresi accorgimenti che possono essere ragionevolmente ritenuti idonei in rapporto alle circostanze;
- 3. per le malattie professionali che si manifestino dopo 6 mesi dalla data di cessazione della garanzia o della data di cessazione del rapporto di lavoro.**

Il massimale per sinistro indicato nella scheda di polizza rappresenta comunque la massima esposizione della Società:

- a. per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale manifestatasi;**
- b. per più danni verificatisi in uno stesso periodo di assicurazione.**

La Società ha diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e/o controlli sullo stato dei luoghi di lavoro, ispezioni per le quali l'Assicurato/Contraente stesso è tenuto a consentire il libero accesso ed a fornire le notizie e la documentazione necessarie.

L'Assicurato/Contraente ha l'obbligo di denunciare, da quando ne è venuto a conoscenza, alla Società l'insorgenza di una malattia professionale e di far seguito, con la massima tempestività, con le notizie, i documenti e gli atti relativi al caso denunciato.

ART. 7.16 SALE DA BALLO – NIGHT-CLUBS – DISCOTECHE

(Condizione Facoltativa I)

La Società risarcisce i danni derivanti dalla conduzione, nell'ambito dell'albergo, di sale da ballo, night-clubs e discoteche.

ART. 7.17 STABILIMENTI BALNEARI

(Condizione Facoltativa L)

La Società risarcisce i danni derivanti dalla conduzione, nell'ambito e non dell'albergo, di stabilimenti balneari.



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

FRANCHIGIE, SCOPERTI, LIMITI DI RISARCIMENTO

ART. 7.18 FRANCHIGIE

Il pagamento dell'indennizzo verrà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro e limitatamente ai danni a cose, dei seguenti importi:

- euro 100 per l'attività di locazione di veicoli e natanti;
- euro 150 relativamente ai lavori di manutenzione dei fabbricati e del parco o giardino, nonché di potatura e segatura di alberi svolti direttamente dall'Assicurato/Contraente e/o addetti;
- euro 2.500 per danni ai prestatori di lavoro di cui all'Art. 7.1 punto B. 2.

ART. 7.19 SCOPERTI

Il pagamento dell'indennizzo verrà effettuato previa detrazione del:

- 10% con il minimo di euro 150 in caso di sottrazione di "Cose portate dai clienti" e non riposte nei mezzi di custodia e per "Veicoli";
- 10% con il minimo di euro 250 relativamente alle "Cose in consegna o custodia" (diverse da quelle portate o consegnate dai clienti) e per danni derivanti da interruzioni o sospensioni di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi;
- 10% con il minimo di euro 2.500 relativamente ai danni da "Inquinamento accidentale".

ART. 7.20 LIMITI DI RISARCIMENTO

In nessun caso la Società pagherà, per singolo sinistro, e per anno assicurativo importo superiore a:

- euro 20.000 per danni derivanti da interruzioni o sospensioni di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi;
- euro 50.000 relativamente ai danni da "Inquinamento accidentale";
- 30% del massimale per sinistro indicato nella scheda di polizza, con il massimo di euro 250.000 per "Danni ai cavalieri";

per singolo sinistro importo superiore a:

- euro 50.000 relativamente alle "Cose in consegna o custodia" (diverse da quelle portate o consegnate dai clienti);
- euro 100.000 per danni a cose da incendio;
- 50% della somma assicurata con il massimo di euro 50.000 per singolo veicolo o natante relativamente alla garanzia "Veicoli".



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

8. NORME CHE REGOLANO LA LIQUIDAZIONE DEI DANNI

SEZIONI INCENDIO, FURTO, ELETTRONICA, CRISTALLI

ART. 8.1 TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente o dalla Società. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni.

L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

ART. 8.2 PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

1. direttamente dalla Società, o da persona da questa incaricata, con il Contraente o persona da lui designata;

oppure, a richiesta di una delle Parti:

2. fra due Periti nominati uno dalla Società e uno dal Contraente con apposito atto unico.

I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Salvo quanto previsto dalle singole Sezioni ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

ART. 8.3 MANDATO DEI PERITI

I Periti nell'assolvimento del loro mandato devono:

1. indagare sulle circostanze di tempo e di luogo, approfondendo gli accertamenti in ordine a natura, causa e modalità del sinistro;

2. verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero mutato o aggravato il rischio e non fossero state comunicate;

3. verificare se il Contraente o l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi contrattualmente previsti in caso di sinistro; svolgendo inoltre ogni attività utile a verificare l'esistenza di eventuali ulteriori garanzie assicurative sugli stessi beni;

4. verificare l'esistenza, la qualità e la quantità dei beni assicurati determinando il valore che i beni medesimi avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione previsti contrattualmente;

5. procedere alla stima ed alla quantificazione del danno e delle spese di salvataggio a termini contrattuali, con idoneo atto conclusivo di perizia, avendo cura di indicare lo stato dei ripristini/rimpiazzi laddove sia contrattualmente prevista l'erogazione di un supplemento per valore a nuovo.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

I risultati delle operazioni peritali svolte in contraddittorio tra le Parti devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. I risultati delle operazioni peritali anzidette di cui ai punti 4. e 5. sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsivoglia impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni eccezione inerente l'indennizzabilità del danno. La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta, quando si abbia il ricorso al Terzo Perito in caso di disaccordo, di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia. I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

ART. 8.4 VALORE DELLE COSE ASSICURATE E DETERMINAZIONE DEL DANNO

Premesso che l'attribuzione del valore che le cose assicurate – illese, danneggiate, distrutte o rubate – avevano al momento del sinistro è ottenuta sulla base dei criteri stabiliti nelle singole Sezioni agli articoli "valore delle cose assicurate", la determinazione del danno viene eseguita separatamente – partita per partita – secondo i seguenti criteri:

A. SEZIONE INCENDIO

1. per il fabbricato: si stima il valore a nuovo delle parti distrutte ed il costo per riparare quelle soltanto danneggiate e si deduce da tale risultato il valore dei recuperi;
2. Per il contenuto: si stima il valore a nuovo con il limite del doppio del valore allo stato d'uso delle cose colpite dal sinistro e si deduce il valore ricavabile dalle cose rimaste danneggiate o illese;
3. Per i valori: si stima il valore nominale;
4. Per le cose portate o consegnate dai clienti, veicoli: si stima il valore commerciale.

B. SEZIONE FURTO

Per il contenuto: si stima il valore allo stato d'uso delle cose assicurate entro i limiti di indennizzo previsti e deducendo il valore ricavabile dalle cose rimaste illese.

Per gli oggetti pregiati, i gioielli e i preziosi: si stima il valore commerciale.

Per i valori: si stima il valore nominale.

C. SEZIONE ELETTRONICA

1. Nel caso di danno suscettibile di riparazione:
 - a. si stima l'importo totale delle spese di riparazione necessarie per ripristinare l'impianto o l'apparecchio danneggiato nello stato funzionale in cui si trovava al momento del sinistro valutate secondo i costi al momento del sinistro;
 - b. si stima il valore ricavabile, al momento del sinistro, dai residui delle parti sostituite.
L'indennizzo sarà calcolato sottraendo dall'importo stimato come ad 1. a. l'importo stimato come ad 1. b.
2. Nel caso di danno non suscettibile di riparazione:
 - a. si stima il costo di rimpiazzo a nuovo, al momento del sinistro, dell'impianto o dell'apparecchio colpito dal sinistro stesso;
 - b. si stima il valore ricavabile dai residui.
L'indennizzo sarà calcolato sottraendo dall'importo stimato come a 2. a. l'importo stimato come a 2. b.

Questa stima riguarda solo impianti ed apparecchi in funzione ed opera a condizione che:

 - i danni si siano verificati entro i quattro anni successivi a quello di acquisto a nuovo;
 - il rimpiazzo o la riparazione siano eseguiti entro i tempi tecnici necessari;
 - il costruttore non abbia cessato la fabbricazione dell'impianto o dell'apparecchio danneggiato, distrutto o sottratto, oppure questo sia ancora disponibile o siano disponibili i pezzi di ricambio.

Qualora non siano soddisfatte le condizioni di uno dei tre alinea precedenti, si applicano le norme che seguono:

 - c. si stima il valore dell'impianto o dell'apparecchio allo stato d'uso;



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

d. si stima, parimenti allo stato d'uso, il valore ricavabile dei residui.

L'indennizzo sarà calcolato sottraendo dall'importo stimato come a 2. c. l'importo stimato come a 2. d. Un danno si considera non suscettibile di riparazione quando le spese di riparazione, calcolate come a 1., eguagliano o superano il valore dell'impianto o dell'apparecchio calcolato come a 2.

La Società ha la facoltà di provvedere direttamente al ripristino dello stato funzionale dell'impianto o dell'apparecchio od al suo rimpiazzo con altro uguale o equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento.

Sono escluse dall'indennizzo le spese per eventuali tentativi di riparazione, riparazioni provvisorie, per modifiche o miglioramenti, o le maggiori spese per trasporti aerei.

Relativamente ai tubi e alle valvole elettronici dell'impianto o apparecchio l'indennizzo è calcolato in base alla percentuale di degrado risultante dai parametri indicati dalla casa costruttrice o, in mancanza, della percentuale di degrado risultante in rapporto al tempo trascorso dall'installazione, alle ore di lavoro o altri parametri, rispetto alla durata presunta del tubo stesso, ferma l'eventuale applicazione della regola proporzionale.

D. SEZIONE CRISTALLI

Per le lastre l'ammontare del danno è dato dal rimborso delle spese sostenute per la sostituzione con altre nuove, uguali o equivalenti per caratteristiche, compresi i costi di trasporto e installazione.

ART. 8.5 ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutti i beni che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette beni non rubati o salvati, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce o gli indizi materiali del reato ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

ART. 8.6 TITOLI DI CREDITO

(Operante per le Sezioni Incendio e Furto)

Per quanto riguarda i titoli di credito rimane stabilito che:

- la Società salvo diversa pattuizione, non pagherà l'importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze, se previste;
- l'Assicurato deve restituire alla Società l'indennizzo per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento – se consentita – i titoli di credito siano divenuti inefficaci;
- il loro valore è dato dalla somma da essi portata.

Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, rimane inoltre stabilito che **l'assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.**

ART. 8.7 ASSICURAZIONE PARZIALE

(Valida per le Sezioni Incendio ed Elettronica)

Se dalle stime fatte con le norme dell'art. 8.4 risulta che il valore di una o più partite, prese ciascuna separatamente, eccedeva al momento del sinistro le somme rispettivamente assicurate con le partite stesse, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto tra la somma assicurata e il valore risultante al momento del sinistro.

ART. 8.8 DEROGA ALLA REGOLA PROPORZIONALE

(Valida per le Sezioni Incendio ed Elettronica)

A parziale deroga dell'art. 8.7 si conviene che la regola proporzionale ivi prevista non trova applicazione qualora i valori di ciascuna partita non superino del 10% le rispettive somme assicurate. **In caso detto limite risulti superato, la regola proporzionale verrà applicata per l'eccedenza.**

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

ART. 8.9 COESISTENZA DI PIÙ FRANCHIGIE E/O SCOPERTI

Nel caso uno stesso evento interessi contestualmente beni assicurati con le diverse Sezioni verranno applicati una sola volta gli scoperti e/o franchigie nella misura corrispondente all'importo più elevato.

ART. 8.10 ANTICIPO SUGLI INDENNIZZI

L'Assicurato ha in diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite **a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro stesso e che l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno euro 50.000.**

L'anticipo verrà corrisposto dopo 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo e sia stata fornita la necessaria documentazione.

L'anticipo non potrà comunque essere superiore a euro 1.000.000.

ART. 8.11 LIMITE MASSIMO DI INDENNIZZO

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 C.C., per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

ART. 8.12 PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società provvede al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni dalla data dell'atto di liquidazione del danno sempre che sia trascorso il termine di 30 giorni dalla data del sinistro senza che sia stata fatta opposizione.

Relativamente alla Sezione Incendio per il "Fabbricato" e per il "Contenuto" e alla Sezione Elettronica – nel caso di danno non suscettibile di riparazione – il pagamento – qualora il danno sia superiore al 70% del valore a nuovo - sarà effettuato con le seguenti modalità:

- 1. entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione dell'atto di liquidazione verrà corrisposto l'indennizzo del danno secondo la valutazione allo stato d'uso;**
- 2. entro 30 giorni dalla comunicazione dell'avvenuta ricostruzione o rimpiazzo secondo il preesistente tipo e genere verificate – per la Sezione Elettronica – le condizioni previste dall'Art. 8.4, verrà corrisposto il pagamento della differenza che aggiunta all'importo di cui al punto 1., determina l'ammontare complessivo dell'indennizzo, calcolato in base all'Art. 8.4.**

Il pagamento avverrà a condizione che la ricostruzione o il rimpiazzo avvengano comunque entro dodici mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o verbale definitivo di perizia.

Se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del sinistro, il pagamento sarà effettuato qualora dal procedimento stesso risulti che non ricorre alcuno dei casi previsti dagli artt. 3.2.3, 4.2.3, 5.2.3 e 6.2.3.



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE

ART. 8.13 GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO – SPESE LEGALI

La Società assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando ove occorre, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse. La Società non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale.

ART. 8.14 LIMITE MASSIMO DI RISARCIMENTO

In nessun caso la Società potrà essere tenuta a pagare per ogni sinistro, quand'anche venissero interessate contemporaneamente le garanzie R.C.T. ed R.C.O., un risarcimento superiore a euro 5.000.000, complessivamente per le due garanzie impegnate. Tale limite vale anche se i massimali assicurati, per effetto della clausola di indicizzazione, risultino superiori a tale importo.

ART. 8.15 TITOLI DI CREDITO

Per quanto riguarda i titoli di credito rimane stabilito che:

- la Società salvo diversa pattuizione, non risarcirà l'importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze, se previste;
- il danneggiato deve restituire alla Società il risarcimento per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento – se consentita – i titoli di credito siano divenuti inefficaci;
- il valore è dato dalla somma da essi portata.

Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, rimane inoltre stabilito che **l'assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.**

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

9. COSA FARE IN CASO DI SINISTRO

ART. 9.1 SEZIONI INCENDIO - FURTO - ELETTRONICA - CRISTALLI

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:

- 1) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno: le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell'Art. 1914 del Codice Civile;
- 2) darne avviso all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro 10 dieci giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'Art. 1913 del Codice Civile;
- 3) fare, nei 5 cinque giorni successivi, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo relativamente ai reati perseguibili per legge e in ogni caso ove richiesto dalla Società, precisando, in particolare il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta dello stesso e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società;
- 4) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino al termine delle operazioni peritali (ovvero quando viene sottoscritto l'apposito verbale) oppure, ove insorgano contestazioni, fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;
- 5) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore dei beni distrutti, danneggiati o sottratti nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato degli altri beni assicurati esistenti al momento del sinistro, con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche;
Dovrà poi essere svolta ogni attività utile al fine di acquisire informazioni in relazione ad eventuali ulteriori garanzie assicurative a tutela dei beni sinistrati; ciò ai fini di consentire che, ove ne esistano i presupposti, venga data applicazione alla disciplina dell'Art. 1910 del Codice Civile;
- 6) denunciare tempestivamente la sottrazione di titoli di credito anche al debitore, nonché esperire – se la legge lo consente – la procedura di ammortamento.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'Art. 1915 del Codice Civile.

ART. 9.2 SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E VERSO PRESTATORI DI LAVORO

In caso di sinistro il Contraente:

- a. deve darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza (art. 1913 C.C.).

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 C.C.;

- b. è responsabile verso la Società di ogni pregiudizio derivante dall'inosservanza dei termini o degli altri obblighi di cui al comma a. ed all'art. 8.13.

Ove poi risulti che egli abbia agito in connivenza con i danneggiati o ne abbia favorito le pretese, decade dai diritti contrattuali.

Agli effetti dell'assicurazione di responsabilità civile verso i prestatori di lavoro, il Contraente deve denunciare soltanto i sinistri per i quali ha luogo l'inchiesta giudiziaria a norma della legge infortuni.



BENVENUTI IN ITALIANA

800-101313

Dal lunedì al sabato dalle 8 alle 20

benvenutinitaliana@italiana.it



Mod. MULTI53121/FI



REALE GROUP

T O G E T H E R M O R E

COMPAGNIA ITALIANA DI PREVIDENZA, ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI S.p.A. - Fondata nel 1889 - Sede Legale e Direzione Generale: Via Marco Ulpio Traiano, 18 - 20149 Milano (Italia) - Tel +39 02 397161 - Fax +39 02 3271270 - italiana@pec.italiana.it www.italiana.it - Registro Imprese Milano, Codice Fiscale e N. Partita IVA 00774430151 - R.E.A. Milano N. 7851 - Capitale Sociale Euro 40.455.077,50 i.v. - Società con un unico socio: Società Reale Mutua di Assicurazioni - Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento della Società Reale Mutua di Assicurazioni - Iscritta al numero 1.00004 dell'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione ed appartenente al Gruppo assicurativo Reale Mutua, iscritto al numero 006 dell'Albo dei gruppi assicurativi.



Il presente documento è stampato su carta certificata FSC®. Il marchio FSC® identifica i prodotti contenenti legno proveniente da foreste gestite in maniera corretta e responsabile secondo rigorosi standard ambientali, sociali ed economici.